Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — **Roma — Mercoledì 20 aprile** — **Numero 93**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 140 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.
Credito agrario

Art. 1.

È istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorte ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari, nei casi e nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;

b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purchè le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, o anche alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti da lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;

c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali. Queste anticipazioni saranno fatte a misura che procedono i lavori di costruzione, nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa con l'approvazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Le anticipazioni saranno garentite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276 e 31 maggio 1903, n. 254.

Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi ed a proprietari e conduttori di terre, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di quest'articolo produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 2.

Il patrimonio della Cassa provinciale di credito agrario è formato:

1° di una somma di L. 2,000,000 che sarà prelevata dagli avanzi resultanti dai conti consuntivi degli esercizi 1903-904 e 1904-905.

Tale fondo sarà somministrato in tre rate annuali.

È data facoltà al Governo, quando gli accennati avanzi fossero altrimenti impegnati, di provvedere in modo diverso alla somministrazione integrale de' due milioni.

Su questo fondo per dieci anni, dalla data dell'ultimo versamento, la Cassa provinciale non corrisponderà alcun interesse allo Stato: dall'undecimo anno in poi, e per la durata di 50 anni, corrisponderà l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento;

2° di tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivi, e della provincia;

3° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi.

Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Società cooperative legalmente riconosciute o ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nei successivi articoli 25 e 26 e nel regolamento.

La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti di asta deserta si potrà fare a trattative private.

Art. 3.

I proventi ordinari della Cassa sono i seguenti:

1° gli interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'articolo 1;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi come al precedente articolo 2 ed ai susseguenti articoli 25 e 26;

3° la rendita netta dei nuovi boschi formati dal Governo sui terreni patrimoniali erariali o provinciali a tenore del seguente articolo 45.

Potrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante del circondario, di cui nell'articolo 32, della buona coltura del fondo da cedersi.

In questo caso il prezzo dell'affrancazione andrà ad accrescere il capitale dell'istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa provinciale è costituito da un presidente e sei consiglieri. Il presidente è nominato dal ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sopra terna proposta dal prefetto della provincia.

Due consiglieri sono nominati rispettivamente dai ministri dell'Interno e del Tesoro fra il personale governativo residente a Potenza, e un terzo dal ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con l'incarico di cui al seguente articolo 21.

Tre altri consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell'articolo 42 delle legge comunale e provinciale (testo unico), in una lista di non meno di 40 nomi scelti fra i maggiori censiti residenti nella provincia e gli agricoltori inscritti nei Consorzi o Comizi agrari.

Il presidente dura in ufficio quattro anni e non può essere rinominato se non dopo un anno. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e non sono rieleggibili che dopo un triennio d'intervallo.

I componenti del Consiglio d'amministrazione non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta amministrativa nella provincia di Basilicata, se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

La Cassa avrà un direttore nominato dal Ministro di agricoltura, con un massimo di stipendio da stabilirsi nel regolamento.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla Tesoreria della provincia. Annualmente sarà pubblicato gratuitamente nel Bollettino della Prefettura il bilancio della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui.

Pei primi cinque anni dalla costituzione della Cassa, le spese occorrenti per l'amministrazione saranno a carico del Ministero di Agricoltura (n. 10 della tabella *A*).

Art. 5.

In ciascun Comune della Basilicata dovrà esserci un Monte frumentario o una Cassa agraria.

I Monti frumentari e le Casse agrarie funzioneranno anche come sezioni della Cassa provinciale di credito agrario, dalla quale per questo oggetto dipenderanno direttamente.

Art. 6.

Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessità della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potrà esserne formata o integrata mediante concessione del grano che il Demanio dello Stato riceve annualmente a titolo di prestazione perpetua.

La concessione del grano al Monte non potrà essere fatta per un periodo di tempo maggiore di dieci anni.

Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà, sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui nell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non è rimborsabile.

Art. 7.

In mancanza di mezzi di cui nell'articolo precedente per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, ha facoltà d'imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dalla imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltura del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante circondariale di cui nell'art. 32.

Art. 8.

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.

In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'art. 10 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata nella Cassa postale di risparmio.

Art. 9.

Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in denaro posseduto;

2° della anticipazione di una somma non superiore a L. 5000 da concedersi dalla Cassa provinciale di credito agrario;

3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 7, dagli Enti morali o dai privati.

A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dai terreni comunali sarà dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà coltivato a cura dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della cattedra ambulante circondariale, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite alla Amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo sarà acquistato, su parere del direttore della cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale.

Art. 10.

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, precipuamente a scopo di semina, con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, curative o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti od a credito, gli oggetti indicati;

I prestiti non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascun sovvenuto, nè avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;

3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale e da pagarsi al raccolto;

4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilità delle operazioni.

Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse superiore al 5 per cento.

Art.. 11.

I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'articolo precedente, devono essere destinati per non oltre la metà nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte; e della parte rimanente potrà disporre l'amministrazione del Monte nel modo che reputerà praticamente più conveniente per l'incremento della istituzione.

Art. 12.

I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di un presidente e due commissari.

Il presidente è nominato dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio o per delegazione dal Prefetto; un commissario è eletto dai venti maggiori contribuenti del Comune per imposta fondiaria, e l'altro è eletto dal Consiglio comunale.

Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina dell'altro commissario.

Nessun amministratore può rimanere in ufficio oltre due bienni consecutivi.

Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del Comune.

L'Amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, l'elenco de' prestiti e delle restituzioni; e ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia.

Art. 13.

Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, nè per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore di quella stabilita per i mutui di ciascun Monte dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale.

Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con una ammenda da L. 100 a L. 1000.

L'ammenda, inflitta con decreto prefettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

Art. 14.

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Monti frumentari e di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di altri Enti morali o di privati.

Le Casse agrarie, costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

Art. 15.

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a L. 3000 e dovrà essere interamente versato.

Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri Enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

Il capitale, formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.

Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, non sono dovuti interessi agli Enti fondatori o ai privati.

Quando non sia possibile costituire il capitale di prima fondazione nei modi sopra indicati, potrà la Cassa provinciale anticipare (a norma dell'art. 1) una somma non inferiore a L. 3000 nè superiore a L. 5000, da restituirsi quando la Cassa agraria abbia costituito una massa di rispetto eguale al capitale iniziale e in ogni caso in un corso di anni non superiore a 50.

Art. 16.

Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.

Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 17.

Le Casse agrarie fanno prestiti in denaro agli agricoltori indicati nell'articolo 10 e per gli scopi seguenti:

1° per la raccolta;

2° per la coltivazione;

3° per le sementi;

4° per i concimi;

5° per le materie anticrittogamiche curative o antisetticide;

6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori a L. 1000, nè avere durata maggiore di un anno.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni.

L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

Art. 18.

Gli agricoltori residenti nel Comune nel quale opera la Cassa agraria, non costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno inscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a L. 5.

Le norme per la inscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli inscritti nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa, per la pubblicità delle inscrizioni, per la partecipazione degl'inscritti all'amministrazione ed al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento.

Art. 19.

Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa provinciale nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio d'amministrazione della stessa anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Società cooperativa.

I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci.

Il versamento delle azioni sottoscritte può anche effettuarsi con l'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.

Art. 20.

I Consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o più delle operazioni e funzioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° vendere, per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvato dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio;

5° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;

6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

Art. 21.

La Cassa provinciale, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti Istituti nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Il Ministero destinerà uno speciale ispettore con l'incarico di promuovere il riordinamento dei Monti frumentari o la loro costituzione e quella delle Casse e de' Consorzi agrari nei Comuni della Provincia e di sorvegliarne ed assicurarne il funzionamento. L'ispettore avrà sede nel capoluogo e rappresenterà il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nel Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, di cui nell'art. 4.

Art. 22.

Ferme restando le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 334, per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario, i Monti frumentari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari della Basilicata, oltrechè dalla Cassa provinciale di credito agrario, possono ottenere sovvenzioni dalle Casse di risparmio e dalle Società ordinarie e cooperative di credito all'uopo designate con decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

I prestiti dovranno essere ammortizzati in un periodo di tempo non maggiore di tre anni e la misura dell'interesse sui medesimi non potrà essere superiore al 3 per cento.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la concessione dei prestiti e le malleverie da cui questi devono essere assicurati.

Art. 23.

Nel bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sarà stanziata annualmente, a cominciare dall'esercizio 1906-1907 (n. 11 della tabella *A*) la somma occorrente per compensare alle Casse di risparmio ordinarie e alle Società cooperative ed ordinarie di credito la differenza fra l'interesse sui prestiti, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari e il saggio normale dell'interesse.

La differenza compensata dallo Stato non potrà essere superiore al 2 per cento e il contributo non potrà eccedere annualmente la somma di L. 50,000. Il contributo è esente da qualsiasi imposta presente e futura.

Le norme per l'accertamento e la liquidazione del contributo dello Stato saranno stabilite nel regolamento.

Art. 24.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio aprirà ogni anno due concorsi a premio, uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti con un capitale iniziale interamente versato di L. 10,000 almeno; l'altro fra le Casse agrarie che si siano costituite nella forma di Società in nome collettivo a responsabilità illimitata.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi è stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, la somma di L. 10,000 all'anno (n. 13 della tabella *A*).

TITOLO II.

Provvedimenti per l'agricoltura

Art. 25.

I beni di patrimonio erariale e provinciale messi a disposizione della Cassa provinciale di credito agrario saranno prima divisi in due categorie, cioè terreni sottoposti al vincolo forestale e terreni liberi.

I terreni vincolati saranno consegnati all'Ispezione forestale per essere rimboscati a' termini del successivo art 45. I terreni liberi saranno alla lor volta divisi in due parti, quelli ai quali conviene la coltura silvana, che verranno consegnati all'Ispezione forestale come i precedenti; e quelli adatti per coltura agraria, che saranno a cura dell'Amministrazione della Cassa ripartiti in quote di estensione diversa, e dalla stessa Amministrazione concessi ad enfiteusi, giusta le norme prescritte dagli articoli seguenti.

Il canone dovuto sarà indivisibile.

Le dette quote potranno essere anche vendute dall'Amministrazione della Cassa provinciale, sempre con l'obbligo dei miglioramenti, concedendo il pagamento a rate comprendenti l'interesse e l'ammortamento.

Art. 26.

L'enfiteuta o l'acquirente assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare la sua quota o dirigerne personalmente la coltivazione.

La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla volontà del concessionario, non porta decadenza.

I concessionari, sotto pena di risoluzione, come all'art. 31, non potranno per un periodo di vent'anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo qualunque contratto stipulato durante il ventennio o all'oggetto [illegible].

Quando però concorreranno speciali condizioni, che saranno in

via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari, previa l'approvazione del Ministero di agricoltura, di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi.

Tale concessione deve sempre farsi coll'obbligo, nel nuovo enfiteuta o acquirente, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.

Il pagamento del canone enfiteutico, nei primi quattro anni della concessione, sarà della metà del canone convenuto; e nel caso di vendita la metà delle rate di prezzo, dovuta per gli anni medesimi, sarà ripartita in aumento delle rate successive.

Art. 27.

Le concessioni enfiteutiche da accordarsi in base alle disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere sottoposte alle seguenti norme:

a) il fondo non potrà essere di una estensione superiore a quindici ettari.

È vietata qualsiasi più estesa concessione alla medesima persona;

b) il contratto di enfiteusi dovrà riportare l'approvazione del commissario civile di cui al titolo VII della presente legge;

c) è vietato qualsiasi patto di rinnnzia ed indennità per miglioramenti arrecati al fondo;

d) il diritto d'affrancazione non potrà essere esercitato dall'infiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di 60 anni dalla data della concessione enfiteutica.

Art. 28.

In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulino nella provincia di Basilicata, sarà ammessa la rinunzia per 60 anni al diritto di affrancazione di cui all'art. 1564 del Codice civile, a condizione che:

a) la prima concessione sia fatta a chi lavori direttamente e personalmente il fondo;

b) il fondo abbia una estensione non superiore ai 15 ettari.

Art. 29.

I beni patrimoniali dei comuni saranno pure divisi nelle due categorie di terreni soggetti al vincolo forestale e terreni liberi, tenuto conto delle condizioni locali.

I terreni liberi, i quali nel giorno della pubblicazione della presente legge non siano stati, ai termini dell'art. 160 della legge comunale e provinciale, ridotti a coltura, saranno con pubblici incanti alienati o dati in enfiteusi.

Il commissario civile provocherà dai Comuni l'alienazione o la concessione in enfiteusi, le quali dovranno essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Del provento di tali vendite e concessioni enfiteutiche, la rendita, fino all'ammontare dell'attuale, continuerà ad essere erogata per i servizi pubblici obbligatori a norma delle leggi vigenti.

Ogni ulteriore incremento della rendita per metà andrà in aumento delle entrate comunali e per l'altra metà a beneficio della Cassa agraria locale o del Monte frumentario, ove esista.

Art. 30.

Fino all'attuazione di una legge generale sui demani comunali ex-feudali nelle provincie meridionali, è data facoltà al Governo di sospendere le operazioni di quotizzazione in quei Comuni dove sia più utile la conservazione dell'uso civico in natura.

Art. 31.

Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intese a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle, il bonificamento dei terreni acquitrinosi e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie e locali.

Nello stabilire le quote, la Cassa dovrà fissare le vie ed i passaggi da lasciarsi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.

L'inadempimento delle condizioni nei termini fissati trae seco la risoluzione del contratto, senza diritti a compenso per i miglioramenti eseguiti, salvo che si tratti di casi di forza maggiore, come l'inabilità al lavoro o la morte del capostipite con figli minorenni, nei quali casi vi è diritto a compenso. La risoluzione, promossa dall'Amministrazione della Cassa, e la decisione sugli eventuali compensi come sopra, saranno pronunziate dal prefetto. Contro il procedimento che dichiara la risoluzione, è ammesso, entro un mese, il ricorso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 32.

È istituita, in ciascuno dei quattro circondari della provincia di Basilicata, una cattedra ambulante di agricoltura, viticoltura, enologia, caseificio e zootecnia. Ogni cattedra sarà costituita di un professore dirigente, di due assistenti e di sorveglianti esperti. (Numeri 7, 8 e 9 della tabella *A*).

Alle cattedre ambulanti è annesso, nel luogo di residenza ordinaria degli insegnanti, un podere dimostrativo di superficie non minore di dieci ettari, da servire di dimostrazione e di esempio agli agricoltori che intendessero eseguire opere di bonificamento agrario e colonizzazione.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio destinerà la sede delle cattedre ambulanti, possibilmente al centro di ciascun circondario.

Per la cattedra ambulante nel circondario di Melfi il Ministero di Agricoltura potrà, d'accordo con gli enti locali e col Ministero della Pubblica Istruzione, avvalersi dell'azienda e del podere attualmente annessi al R. Istituto tecnico di Melfi, completandoli ed ordinandoli pel funzionamento della cattedra ambulante, in modo che il podere e l'azienda passino alla cattedra ambnlante, siano dal personale di essa esclusivamente amministrati e diretti, e la rendita e le perdite eventuali vengano attribuite alla Cassa provinciale.

La sezione di agronomia dell'Istituto potrà avvalersi del podere dimostrativo, per l'istruzione degli alunni.

Se, per effetto dell'accennato accordo, la somma destinata alla cattedra ambulante e alla dotazione di essa, secondo i numeri 1 e 2 della tabella *A*, non sia spesa per intero, l'avanzo servirà all'ampliamento ed all'ordinamento dell'Istituto tecnico di Melfi

Art. 33.

Nei Comuni dove saranno le cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e si potrà fare a meno dei campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore tecnico del Monte frumentario.

A ciascun podere dimostrativo saranno anche annesse stazioni di monta equina, bovina, ovina e suina.

La prima costituzione di tali stazioni sarà fatta a cura e spese del Ministero di Agricoltura, Industria e commercio (n. 3 e 4 tabella *A*); la successiva manutenzione ed il rifornimento dei fattori sarà a carico della Cassa provinciale agraria.

Le rendite o le perdite eventuali annuali dell'esercizio del podere saranno attribuite alla Cassa provinciale agraria.

Le retribuzioni del professore dirigente, degli assistenti delle cattedre ambulanti e dei sorveglianti esperti saranno a carico del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; ed alle loro attribuzioni, come al funzionemento dei poderi dimostrativi, sarà provveduto con regolamento.

Art. 34.

Ai proprietari delle case coloniche, che saranno costruite dopo la pubblicazione della presente legge, oltre all'esenzione dell'imposta di cui all'art. 79, potrà essere dato dal Ministero di Agricoltura, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio come

alla tabella *A* n. 6, un premio di costruzione non superiore ad un quarto del costo effettivo di ciascun fabbricato, risultante da un atto di collaudazione fatto, per incarico del Commissario civile, da uno dei professori od assistenti delle cattedre ambulanti e da un ingegnere del Genio civile.

In ogni caso, il premio di costruzione non sarà superiore alle lire mille.

La somma per i premî che non fosse assegnata durante un esercizio, sarà aggiunta allo stanziamento dell'esercizio futuro; e nel caso che il numero dei fabbricati costruiti risultasse superiore ai premî disponibili, questi saranno conferiti per ordine cronologico dall'accettazione delle domande per parte del Ministero di Agricoltura.

Le norme per la presentazione delle domande e dei documenti di corredo, per l'ammisione al godimento dei premî, e le modalità di costruzione dei fabbricati, saranno stabilite nel regolamento.

Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 35.

Con la somma riportata al n. 5 della tabella *A*, saranno stabiliti premî in danaro o in natura per i seguenti oggetti:

a) formazione di poderi di estensione sufficiente a dar lavoro ad una famiglia di agricoltori, che intendano di coltivarli per conto diretto, o con contratto a mezzadria;

b) incoraggiamenti ai piccoli proprietari, agli agenti di campagna ed ai coloni, che più si distingueranno nella coltivazione dei terreni e delle piante e nell'allevamento degli animali;

c) costruzione di strade rurali, prosciugamento di terreni acquitrinosi con fossi aperti, fognature, piccole colmate ed allacciamento di sorgenti;

d) dotazione di acqua potabile nei fondi da colonizzare, a mezzo di pozzi, utilizzazione di sorgenti o anche di cisterne razionali;

e) buon governo agrario delle acque nei terreni in declivio, con opere e lavori intesi a evitare i dilavamenti, le corrosioni e gli smottamenti;

f) impianto di avvicendamenti razionali con prati artificiali di leguminose e miglioramento dei pascoli e del bestiame;

g) impianto di oliveti, frutteti e gelseti, ed innesti di perastri ed olivastri;

h) impianto di stabilimenti per la confezione regolare e la esportazione di frutta secche e di prodotti alimentari, vegetali ed animali, conservati in scatole.

Art. 36.

È autorizzata la spesa annua di L. 10,000 per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario contemplate dai titoli I e II. (N. 14, tabella *A*).

TITOLO III.

Rimboschimenti e conservazione dei boschi

Art. 37.

Durante il periodo del Commissariato civile, nella provincia di Basilicata sono ad esso deferite le attribuzioni del Comitato forestale provinciale, ferma rimanendo la disposizione del primo capoverso dell'art. 5 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, serie 2ª.

Art. 38.

A norma della presente legge sarà proposto il vincolo forestale su tutti i terreni che hanno bisogno di rinsaldamento per impedire le frane o che, comunque, interessa di rimboscare per il regime idraulico dei corsi d'acqua o per ragioni igieniche ed economiche.

Le proposte fatte, previo l'accertamento delle condizioni dei luoghi ove occorra, dalla ispezione forestale di Potenza, entro il primo anno dalla promulgazione della presente legge, saranno sottoposte al Commissariato civile, e quindi riportate in apposito elenco.

Art. 39.

Reso così definitivo l'elenco, saranno tracciati, a cura dell'ispezione forestale, i limiti del fondo vincolato sulle carte dell'Istituto geografico militare in scala di 1 : 10,000, ed a cura del Commissariato verrà trasmessa ad ogni Comune copia dell'elenco riguardante i terreni vincolati, con le unite tavole, compresi nella giurisdizione del suo territorio.

La sorveglianza dei terreni anzidetta sarà affidata a un corpo di guardie forestali che dipenderà direttamente dall'ispettore forestale e dal Commissariato civile.

Gli attuali agenti potranno far parte del nuovo corpo quando posseggano i requisiti richiesti dal regolamento.

I contributi della provincia e dei Comuni stabiliti dalla legge forestale vigente per il mantenimento delle guardie forestali non potranno essere aumentati e saranno versati nella Cassa del Commissariato per il mantenimento del nuovo corpo.

Art. 40.

I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione soggetti al vincolo forestale, non potranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturità economica.

Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprietà della provincia, dei Comuni e degli Enti morali, il rispettivo proprietario dovrà presentare domanda al Commissario civile che farà accertare dall' ispezione forestale la maturità economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sarà indi sottoposto al Ministero di Agricoltura per l'esame e l'approvazione.

Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprietà privata basterà il consenso scritto del Commissario civile il quale, tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescriverà all'uopo le condizioni e cautele che reputerà necessarie.

Art. 41.

Qualora il proprietario di un fondo vincolato intenda destinarlo ad uso agrario, deve dimostrarne la convenienza con speciale domanda al Commissariato, il quale, udito il parere della ispezione forestale, potrà concedere il permesso, sotto l'osservanza delle condizioni atte ad assicurare il buon regime delle acque meteoriche e la stabilità del suolo, a mezzo di quelle opere che saranno ritenute necessarie. La decisione del Commissariato non sarà esecutiva che dopo l'approvazione del Ministero di Agricoltura.

Art. 42.

Nei boschi vincolati sottoposti al taglio generale o parziale, o distrutti dagli incendî, non sarà permesso il pascolo senza l'autorizzazione scritta dell'ispettore forestale, e questa non potrà essere in alcun caso concessa se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentire alcun danno dal pascolo.

Le infrazioni alle disposizioni di questo e dei due articoli precedenti saranno punite con le pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª).

Art. 43.

Oltre all'esenzione dall'imposta fondiaria, di cui al successivo articolo 78, sono stabiliti i premi seguenti:

Fino a L. 100 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluogo dell'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminagione.

Fino a L. 50 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

Annualmente il commissario civile stabilirà la somma complessiva pei detti premi, prelevandola dallo stanziamento di cui al n. 15 della tabella *A*.

L'Amministrazione somministrerà gratuitamente semi e piantine.

I proprietari, ai quali sia stato conferito il premio dovranno, sotto pena di decadenza dall'esezione dell'imposta fondiaria di cui all'articolo 78, assoggettarsi all'osservanza di un piano di coltura e di conservazione che sarà preparato dall'Ispezione forestale. La decadenza sarà pronunziata dal commissario civile su proposta dell'Ispezione forestale.

Art. 44.

Ai fini del rimboschimento dei terreni privati, ove ne sia riconoscita la necessità, è demandata al Commissario civile, sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura, la facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1888, n. 5238 Occorrendo, in applicazione della suddetta legge, procedere ad espropriazioni o concedere indennità, si provvederà nei limiti delle somme assegnate con la tabella *A*, n. 15.

Art. 45.

Colla somma annuale stabilita al n. 15 dell'allegata tabella *A*, il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà direttamente al rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano questi ultimi patrimoniali o demoniali ex-feudali, che fossero compresi nella zona vincolata. Si provvederà pure colla stessa somma alla costruzione delle case di guardia, delle siepi o delle stradelle che fossero necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

La spesa sarà ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia per la quale è obbligatoria.

Tutti i terreni rimboschiti a cura del Governo, provinciali e comunali, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, delle foreste demaniali inalienabili. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e provinciali; e a vantaggio dei Monti frumentari, per i beni comunali patrimoniali, fatta deduzione della precedente rendita, percepita dalla provincia o dai comuni, che continueranno a riscuoterla.

A tale effetto il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, provvederà a suo tempo al reparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.

TITOLO IV.

Opere pubbliche

Sezione I. — *Sistemazione idraulica*

Art. 46.

È autorizzata la spesa di L. 21,600,000 (n. 1 tabella *F*) per l'esecuzione dei lavori di sistamazione idraulica di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua della Basilicata compreso le opere di rimboschimento e rinsodamento dei terreni montani naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime

La detta spesa sarà ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia.

Le amministrazioni e i privati che ritrarranno vantaggio dai detti lavori, saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi.

Art. 47.

L'approvazione dei progetti dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

In caso di espropriazione l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata nel modo indicato all'art. 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382 sulla Sardegna.

Il reddito imponibile che dovrà servire di base al computo relativo, sarà quello portato dal catasto attuale.

Art. 48.

Le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge, saranno classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche.

I limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria saranno determinati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 49.

Per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Basilicata in virtù della legge 7 luglio 1902, n. 333, i contributi fissati dall'art. 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195, sono così modificati:

Sette decimi a carico dello Stato;
Un decimo a carico della provincia;
Due decimi a carico dei proprietari interessati.

Art. 50.

Per la durata di un ventennio il Governo potrà concedere gratuitamente la derivazione da tutti i corsi di acque pubbliche della Basilicata.

La gratuità della concessione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che l'acqua derivata sia adoperata per uso di irrigazione o potabile;

b) che la forza motrice sviluppata sia adoperata per trazione o per nuovi impianti industriali;

c) che l'ente concessionario debba espropriare e suo carico, coi privilegi della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, tutte le derivazioni parziali di privata proprietà ultratrentennale che, per la nuova derivazione complessiva, venissero a cessare in tutto o in parte. Agli aventi diritto il concessionario potrà dare o un compenso pecuniario o una quantità di energia, commisurata alla utenza media in acqua o in energia usufruita dall'espropriato nell'ultimo quinquennio.

Gli atti di concessione dovranno stabilire il prezzo massimo che gli utenti dovranno pagare al concessionario, sia per l'acqua potabile, sia per l'acqua irrigua.

Gli stessi atti conterranno pure disposizioni di decadenza per i casi, nei quali il concessionario non dia principio, entro un determinato periodo di tempo, tanto alla costruzione quanto all'esercizio delle opere di derivazione.

Sezione II. — *Strade ordinarie*

Art. 51.

È autorizzata la spesa:

a) di L. 13,000,000 a complemento delle somme necessarie per la costruzione delle strade provinciali sovvenute, contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333, giusta la tabella *B* annessa alla presente legge:

b) di L. 1,300,000 per ultimare e sistemare le strade comunali obbligatorie già iniziate, di cui nella tabella *C*, annessa alla presente legge;

c) di L. 2,600,000 per costruire e sistemare le strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, di cui nella tabella *D*, annessa alla presente legge.

Art. 52.

La spesa per le opere stradali segnate nelle tabelle *B*, *C*, *D*, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato, e di un quarto a carico della Provincia.

Art. 53.

Sono ridotti della metà i contributi a carico della Provincia per opere stradali in costruzione e da costruirsi in base alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333.

Art. 54.

La spesa relativa alla costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui nella legge 8 luglio 1903, n. 312, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a cari della provincia.

Art. 55.

Il Governo del Re provvederà con decreto Reale alla revisione della classificazione delle strade nazionali della Basilicata entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Il Governo del Re è anche autorizzato, su proposta del Consiglio provinciale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e nei limiti delle somme autorizzate, ad intredurre varianti nelle strade di cui nella legge 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333, per metterle in relazione collo sviluppo successivo della rete di strade ordinarie e di ferrovie.

Sezione III. — *Consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile.*

Art. 56

È autorizzata la spesa di L. 10,000,000 per l'esecuzione delle opere comunali, di cui nella tabella *E*, annessa alla presente legge.

Art. 57.

I progetti per i lavori di cui al precedente articolo saranno compilati ed eseguiti a cura del Commissariato civile per la Basilicata.

Il Commissariato civile stabilirà quindi il riparto della suaccennata somma di L. 10,000,000 fra i Comuni sopra nominati. Per la fornitura di acqua potabile ai Comuni inscritti nella tabella *E* sarà provveduto nei limiti del necessario. Ai Comuni non inscritti nella tabella *E*, che posteriormente al 1° luglio 1903 abbiano appaltato opere di conduttura d'acqua potabile sarà accordato un contributo in ragione della metà della spesa. Qualora un Comune intenda eseguire un' opera di conduttura d'acqua potabile, che importi una spesa superiore alla somma assegnata dal Commissario, la differenza sarà a carico del Comune.

Art. 58.

A modificazione delle leggi 26 luglio 1888, n. 5600, 10 aprile 1892, n. 174; 12 maggio 1901, n. 170, e del R. decreto 8 novembre 1901, n. 554, sono adottate, per quanto riguarda la frana del Comune di Campomaggiore, le seguenti disposizioni:

a) il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale del Regno, che ha assunte le operazioni e mutui a favore dei danneggiati dalle frane di Campomaggiore, in esecuzione delle leggi 26 luglio 1888, n. 5600 e 10 aprile 1892, n. 174, viene esonerato dall'obbligo di proseguirle dalla data della pubblicazione della presente legge.

Lo stesso Credito fondiario, nel termine di 25 anni, provvederà sul suo bilancio all'ammortamento della somma di L. 103,760 per anticipazioni e mutui a tutto il 30 settembre 1902, rinunziando così di fronte ai sovvenuti al rimborso delle somme medesime.

b) la somma a carico del bilancio dello Stato per effetto dell'art. 2 della legge 26 luglio 1888, n. 5600, sarà destinata fino alla concorrenza di L. 335,000, a rimborsare al Credito fondiario le somme che questo avrà pagato ai danneggiati dal primo ottobre 1902 fino alla pubblicazione della presente legge, ed a fornire i mezzi per la ricostruzione delle case degli altri danneggiati aventi diritto alla sovvenzione, in conformità dell'elenco formato dalla Giunta comunale di Campomaggiore, purchè si trovino nell'impossibilità economica di provvedere, senza la sovvenzione, alla ricostruzione delle case e chiedano la sovvenzione nel termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 maggio 1901, n. 170. La maggiore somma che potrà essere anticipata oltre le L. 335,000 suddette in corrispettivo delle annualità di L. 25,000, sarà devoluta al Municipio di Campomaggiore per pubblici lavori di sistemazione delle strade interne e delle fonti o di risanamento dell'abitato, e ciò oltre le somme che gli saranno assegnate in base all'art. 57 che precede;

c) la Cassa de' depositi e prestiti sarà autorizzata ad anticipare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, secondo i bisogni, tutta la somma corrispondente ad una annualità costante per 25 anni comprendente ammortamento ed interessi al 4,50 per cento, da inscriversi nel bilancio del detto Ministero ed eguale a quella di L. 25,000 stabilita dall'art. 2 della citata legge 26 luglio 1888, n. 5600.

A modificazione dell'art. 4 della legge 7 luglio 1901, n. 325, riguardante la frana del Comune di Acerenza, la somma di lire 65,000 accordata allo stesso Comune per ricostruzione di case, sarà invece destinata ai lavori di rinforzo delle grotte o cantine sottostanti all'abitato.

Sezione IV. — *Spese pel Commissariato civile e spese impreviste*

Art. 59.

È autorizzata la spesa di L. 2,500,000, delle quali L. 900,000 per spese del Commissariato civile, e L. 1,600,000 per imprevisti relativi alle opere pubbliche indicate nelle sezioni I, II e III del presente titolo. La detta somma di L. 2,500,000 sarà ripartita in conformità ai numeri 6 e 7 della tabella *F* annessa alla presente legge.

Sezione V. — *Strade ferrate*

Art. 60.

È autorizzata la concessione delle seguenti ferrovie a sezione di m. 0.95:

1° Grumo-Matera-Ferrandina-Pisticci-Valle della Salandra-Valle del Sauro-Armento-Valle dell'Agri-innesto e con la Sicignano-Lagonegro, utilizzando eventualmente, con interposizione di terza rotaia, le ferrovie esistenti nei tratti Bari-Grumo e Ferrandina-Pisticci.

2° Albano di Lucania-Armento-Valle del Sinni-Nova Siri, utilizzando eventualmente, con interposizione d'una terza rotaia, il tratto di ferrovia esistente da Potenza ad Albano di Lucania.

3° Gravina-Valle del Bradano-Acerenza-Avigliano, utilizzando eventualmente, con interposizione di una terza rotaia, i tratti Gravina-Altamura e Potenza-Avigliano.

Al concessionario delle dette ferrovie, od a quello della ferrovia Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, autorizzata dalla legge 4 dicembre 1902, n 506, potrà essere accordata anche la concessione dell'esistente ferrovia Sicignano-Lagonegro quando nell'interesse della nuova rete si ritenga opportuno stabilirvi la sezione di m. 0.95.

Art. 61.

Il Governo del Re è autorizzato per le ferrovie indicate nel precedente articolo:

a) ad aumentare fino a L. 7500 il massimo della sovvenzione stabilita dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4785 (Serie 3ª) e 30 aprile 1899, n. 168, per ogni chilometro di ferrovia costruita con binario indipendente da quello delle ferrovie esistenti, compresi i tratti necessari per gli accessi alle stazioni di queste ultime e da misurarsi fino agli assi dei fabbricati viaggiatori;

b) ad accordare con le norme della legge 30 giugno 1889, n. 6183 (Serie 3ª) una sovvenzione, per un periodo non maggiore di 70 anni e fino al massimo di L. 2500, per ogni chilometro di linea a sezione di m. 0.95 ottenuto con la interposizione di una terza rotaia nei binari di corsa delle ferrovie esistenti e da esercitarsi in comune col concessionario di queste, esclusi i tratti necessari per gli accessi alle stazioni ferroviarie di cui al comma *a*).

Questa sovvenzione potrà anche essere accordata nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Gli Enti locali sono esonerati da ogni concorso nella spesa delle dette ferrovie.

Art. 62.

Sulle ferrovie indicate nel precedente art. 60 saranno adottate tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'art. 146 del Codice di Commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte del 40 per cento rispetto a quelle ora in vigore sulle reti principali.

Speciali riduzioni di tariffa saranno stabilite negli atti di concessione per trasporti di materiali ed operai destinati ai lavori da eseguirsi in base alla presente legge, nonchè pei lavoratori dei campi.

Alle ferrovie medesime saranno estese le disposizioni sui diritti di bollo di cui all'art. 3 della legge 9 giugno 1901, n. 229, e sarà applicata nella ragione del 2 per cento l'imposta erariale stabilita pei trasporti a grande velocità dalle leggi 6 aprile 1865 n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945.

Le suddette riduzioni di tariffa e facilitazioni sui diritti di bollo e sull'imposta erariale saranno estese anche ai trasporti che si eseguiranno sulla Sicignano-Lagonegro, nel caso indicato nell'ultimo capoverso dell'art. 60.

Art. 63.

Alle ferrovie indicate nell'art. 60, oltre alle facilitazioni di costruzione e di esercizio di cui nelle leggi 27 dicembre 1896, n. 561, e 9 giugno 1901, n. 229, e nell'art. 8 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, sarà accordato l'esonero dall'obbligo della separazione della sede ferroviaria da quella stradale sui tratti con sede promiscua, purchè siano rispettate le norme prescritte agli articoli 2 e 6 della prima delle citate leggi.

Art. 64.

I Comuni, le provincie ed i consorzi proprietari delle strade ordinarie, sulle quali dovessero essere impiantate le ferrovie di cui all'articolo 60, non potranno opporsi a tale impianto e non avranno diritto che al rimborso delle maggiori eventuali spese di manutenzione, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, da arbitri.

Art. 65.

Il concessionario della ferrovia non potrà opporsi quando il Commissariato, con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, richiedesse che la sede della ferrovia fosse trasformata in sede promiscua per strada ordinaria, osservando le norme dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Da parte sua il Commissario non potrà opporsi a che, con le stesse cautele, il concessionario utilizzi per l'impianto della sua ferrovia tronchi costruiti od in corso di costruzione di strade dipendenti dal Commissariato.

In entrambi i casi le eventuali divergenze per compensi saranno deferite ad arbitri.

TITOLO V.

Provvedimenti tributari

—

Art. 66.

Per i Comuni della provincia di Basilicata, nei quali al 1° gennaio 1905 saranno compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento, la Direzione generale del catasto farà eseguire da propri periti e con procedimenti speditivi tariffe d'estimo provvisorie da applicarsi ai risultati del classamento per determinare una nuova rendita imponibile complessiva dei Comuni suddetti.

Mediante il confronto dell'imposta erariale attuale con quella risultante dall'applicazione dell'aliquota dell'8,80 per cento alla rendita imponibile provvisoria determinata nel modo come sopra indicato, sarà stabilita, separatamente per ogni circondario, la riduzione percentuale da accordarsi, a cominciare dal 1° gennaio 1906 e fino all'attuazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti attuali inscritti nei ruoli dei terreni della provincia, ciascuno per una rendita imponibile complessiva non superiore a lire ottomila.

Nel computo delle lire ottomila di rendita imponibile non sarà compresa la rendita dei fondi concessi in enfiteusi giusta le disposizioni della presente legge.

Le somme equivalenti alla riduzione della imposta fondiaria che non si applicano e non si devolvono a favore dei maggiori censiti, secondo il disposto del precedente comma, andranno ad aumentare il capitale della Cassa provinciale di credito agrario.

La ripartizione delle sovrimposte, provinciale e comunali, fra terreni e fabbricati, e fra i singoli possessori, continuerà a farsi sulla base dei rispettivi imponibili, senza riguardo alla riduzione d'imposta accordata colla presente legge.

Rimangono impregiudicati i diritti di reclamo, ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1907, n. 23, che le Commissioni censuarie comunali e provinciale, i possessori e gli altri enti interessati eserciteranno in occasione della pubblicazione del nuovo catasto, di cui all'articolo seguente.

Art. 67.

La formazione del nuovo catasto ordinato dalle predette leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, verrà per la provincia di Basilicata accelerata in modo, che l'attivazione del medesimo sia fatta col 1° gennaio 1909.

Qualora a questa data le operazioni non fossero compiute, l'aliquota dell'8,80 per cento ai nuovi estimi avrà egualmente applicazione, a datare dal 1° gennaio 1909, e la differenza di imposta erariale, che eventualmente fosse pagata in più dai possessori di terreni, sarà rimborsata alla provincia, la quale dovrà ridurre di altrettanta somma la sovrimposta provinciale sui terreni, inscritta nel bilancio dell'anno in cui avviene il rimborso.

Art. 68.

Fino a quando non sia attuato il nuovo catasto ed a cominciare dal 1° gennaio 1905, i fabbricati esistenti e quelli di nuova costruzione, i quali siano da considerarsi rurali, a' termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, saranno esenti anche dall'imposta sui terreni. Le somme sgravate non daranno luogo a reimposizione, rimanendo altrettanto diminuito l'importare del contingente.

Art. 69.

Nella provincia di Basilicata, a datare dal 1° luglio 1905, sarà concessa l'esenzione dall'imposta erariale sopra i fabbricati, fino a L. 4 d'imposta principale, de' relativi decimi e della corrispondente sovrimposta comunale e provinciale.

Lo Stato rimborserà alla provincia ed ai comuni la diminuzione effettiva d'entrata fino all'ammontare delle sovrimposte inscritte tanto nei ruoli principali quanto in quelli speciali pubblicati nel marzo 1903.

L'esenzione di cui al presente articolo non compete a coloro che sono soggetti ad un'imposta principale per terreni o per fabbricati o per ricchezza mobile superiore a L. 10, o quando il coacervo delle imposte principali per terreni, fabbricati e per redditi di ricchezza mobile dia per il singolo contribuente un carico superiore a L. 20.

Art. 70.

A datare dal 1° gennaio 1905, sarà abolita nei Comuni della Provincia di Basilicata la tassa sul bestiame.

Le perdite, che i bilanci comunali subiranno per effetto di tale abolizione, saranno compensate nel modo stabilito all'art. 86.

Art. 71.

Sono estese alla provincia di Basilicata le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 della legge 30 luglio 1896, n 345, sulla Sicilia, e le attribuzioni affidate da essa al R. Commissario civile, sono esercitate dal Prefetto di Potenza, sentito il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa. I provvedimenti emessi dal Prefetto in virtù di detti articoli rimarranno invariati fino a tutto il 1909, salve le determinazioni del Ministero dell'Interno di cui ai suddetti articoli 9 e 10.

Art. 72.

La Cassa dei depositi e prestiti trasformerà, con un ammortamento in cinquant'anni e al saggio d'interesse del 4,50 per cento, il debito liquidato al 31 dicembre 1903 in L. 5,151,252.93 che la provincia di Potenza ha verso la stessa Cassa in dipendenza dei mutui che le furono fin qui concessi.

È data facoltà alla provincia di Potenza di usufruire delle successive trasformazioni che venissero acconsentite per effetto di nuove disposizioni legislative alle altre provincie del Mezzogiorno continentale.

Art. 73.

La detta provincia è ammessa a corrispondere le somme dovute all'erario per contributi nelle spese dello Stato liquidati e non soddisfatti al 31 dicembre 1903, mediante il pagamento di cinquanta uguali annualità, a cominciare dal 1904.

Eguale durata di ratezione è ammessa per ogni contributo nelle spese dello Stato risultante a carico della suddetta provincia, a partire dal 1° gennaio 1904, in dipendenza della presente e delle precedenti leggi.

A tal uopo l'Amministrazione del Tesoro comunicherà, entro luglio di ogni anno, l'importo delle spese sostenute dallo Stato nell'esercizio finanziario precedente, e la Provincia corrisponderà la rispettiva quota di contributo in cinquanta anni a cominciare dal 1° gennaio susseguente.

A garanzia del pagamento delle singole annualità previste nel presente articolo la Provincia rilascerà altrettante delegazioni sulla sovrimposta.

La Provincia inoltre, allo scopo di diminuire il periodo di estinzione del suo debito per contributi dal 1° gennaio 1904, avrà l'obbligo di elevare, anno per anno, la quota di ammortamento del debito stesso, in corrispondenza delle maggiori disponibilità che si verificassero, per cessazione di impegni continuativi, in qualunque dei propri bilanci a cominciare da quello del 1905. Per l'osservanza di tale obbligo, vigilerà la Prefettura nella revisione annua del bilancio provinciale, promovendo, in caso di inadempienza, i necessari provvedimenti.

Art. 74

Gli atti di concessione e di enfiteusi, di cui negli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 saranno registrati con tassa fissa di una lira.

I verbali di assegno saranno trascritti nella conservatoria delle ipoteche, mediante il solo diritto di una lira.

Le transazioni enfiteutiche sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

Gli atti di permuta e di compra-vendita fatti nel termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, aventi lo scopo di arrotondare per non più di due ettari il tenimento di uno stesso proprietario, semprechè il fondo principale non ecceda 50 ettari di estensione, saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

Per tutti gli atti contemplati nel presente articolo si farà luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

Tutti gli atti occorrenti per le somministrazioni da farsi dal tesoro dello Stato alla Cassa provinciale, a' termini dell'art. 2, saranno esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative.

Art. 75.

Gli atti costitutivi e gli statuti della Cassa provinciale, dei Monti frumentari, delle Casse agrarie, e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.

È ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da Società e dai Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*.

Art. 76.

Gli atti e scritti, diversi da quelli contemplati nell'art. 74, che si compiono nell'interesse diretto dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro o ipotecaria.

Ai Monti frumentari e alle Casse agrarie è esteso il beneficio del gratuito patrocinio.

Art. 77.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi che provengono alla Cassa provinciale, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni compiute e norma degli articoli precedenti.

Sono pure esenti da imposta di ricchezza mobile i premi di cui agli articoli 24, 34, 35 e 43.

Art. 78.

A modificazione delle altre disposizioni esistenti sulla materia, resta stabilito che i terreni privati, sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni trenta quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni quindici quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda in carta semplice rivolta all'Agenzie delle imposte e corredata da certificato dell'ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno considerato. L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 15 della tabella *A*, e desumendo i dati necessari dai registri catastali.

Art. 79.

I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonchè gli edifici per magazzini della Cassa provinciale di credito agrario e dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni e stazioni di monta dei poderi sperimentali, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciale e comunale. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizione, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

Art. 80.

I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini della presente legge, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale.

Non appena detti terreni saranno messi a cultura, dovrà esserne fatta denuncia all'agenzia delle imposte nei ruoli da stabilirsi dal regolamento, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il ventennio di esenzione.

Art. 81.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio le Società, i Consorzi ed i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali, di cui all'articolo 46 della presente legge, limitatamente al reddito del loro esercizio industriale, nonchè, sempre per il reddito del loro esercizio industriale, gli esercenti di opifici industriali stabiliti a nuovo, usando della forza motrice prodotta a mezzo delle suddette derivazioni. Tale esenzione non competerà a quelli opifici esistenti che trasformassero solamente i loro motori usando della accennata nuova forza motrice.

Art. 82.

Agli opifici nuovi per industrie non esercitate nella Provincia in stabilimenti tecnicamente organizzati, che s'impianteranno entro dieci anni dalla pubblicazione della presente, è concessa, per un decennio dal loro impianto, la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile pei relativi redditi industriali.

Per gli opifici nuovi riferibili ad industrie esistenti o che risultino dagli ampliamenti organici di stabilimenti minori, l'esenzione predetta è limitata a cinque anni dal relativo impianto, purchè questa si verifichi entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

Gli opifici nuovi o ampliati, di cui in questo e nel precedente articolo, ed i terreni annessi saranno esenti dalle imposte fondiaria e fabbricati e relative sovrimposte per tutto il tempo in cui sarà applicata l'esenzione dalla ricchezza mobile.

Art. 83.

I nuovi centri di popolazione non inferiore ai cinquanta abitanti, che entro il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge si costituissero in regioni disabitate e incolte, godranno per venti anni della esenzione da qualunque tassa governativa o comunale.

Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, cesserà ogni ingerenza del Comune nella borgata, salvo gli eventuali accordi di cui appresso, e si applicherà l'esenzione delle tasse di cui al precedente comma. L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Agli effetti della stessa esenzione il decretto del Prefetto determinerà il territorio attribuito alla nuova borgata delimitato sopra un piano in scala di 1 : 50,000, vistato dal Genio civile ed allegato al decreto.

Il Prefetto nominerà un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'articolo 153 della legge provinciale e comunale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.

Mediante accordi fra il cittadino designato quale ufficiale del Governo ed il Comune, nella cui circoscrizione si forma la borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potrà provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le borgate, di concerto col Comune medesimo, salvo il contributo nella spesa da determinarsi in caso di disaccordo dalla Giunta provinciale medesima.

Qualunque controversia possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei rapporti di essa col Comune, sarà deferita alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa e dalla decisione della Giunta è ammesso il ricorso in merito alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

TITOLO VI.

Provvedimenti scolastici

—

Art. 84.

A cominciare dall'anno scolastico 1904-1905 i Comuni e la Provincia saranno esonerati dal contributo che, in virtù di convenzioni vigenti o di disposizioni legislative, versano all'erario dello Stato per Istituti di istruzione classica, tecnica e normale, i quali saranno a carico del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, (Tabella *G*, n. 1). Resta fermo nei Comuni stessi e nella Provincia l'obbligo di provvedere agli edifici, per i detti Istituti, alla loro manutenzione e all'arredamento.

Alla stessa data il convitto annesso al liceo-ginnasio di Matera sarà annoverato fra i convitti nazionali.

È convertita in governativa la scuola tecnica di Melfi.

Art. 85.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio contribuirà nelle spese di mantenimento della scuola d'arti e mestieri di Potenza con la somma annua fissa di L. 12,000 (Tabella *A*, n. 12), esonerando la Camera di commercio della Provincia dal contributo a favore della scuola stessa.

La somma suddetta sarà inscritta nel bilancio della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio a partire dall'esercizio 1904-1905.

Art. 86.

A quei Comuni della provincia, che per l'abolizione della tassa, di cui all'art. 70, siano nell'impossibilità di mantenere le scuole per l'istruzione elementare obbligatoria, sarà corrisposto, sul bilancio del Ministero di Pubblica Istruzione, dall'esercizio 1905-1906, un sussidio continuativo, entro il limite massimo del reddito già ricavato dalla tassa che si abolisce. (Tabella *G*, n. 2).

Ai Comuni, che all' epoca della promulgazione della presente legge, siano già divisi in parecchie borgate, oltre il centro abitato, sarà per un quinquennio concesso un congruo sussidio sul bilancio della Pubblica Istruzione, come concorso alla spesa pel mantenimento delle scuole elementari già istituite nelle frazioni o borgate. (Tabella *G*, n. 3).

TITOLO VII.

Amministrazione

—

Art. 87.

È istituito un Commissariato civile per provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche, escluse le ferroviarie, contemplate dalla presente legge e dalle leggi anteriori, nonchè ai rimboschimenti.

Art. 88.

Per il disimpegno delle attribuzioni indicate nell'articolo precedente è costituito un Consiglio del Commissariato, presieduto dal Commissario civile e composto:

dell'ingegnere capo del Genio civile;
di un consigliere di Prefettura;
dell'ispettore forestale;
dell'intendente di finanza;
del medico provinciale;
di un rappresentante della provincia eletto dal Consiglio provinciale;
del presidente della Camera di commercio di Potenza;
di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura nominati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 89.

Il Commissario civile è nominato fra i funzionari dello Stato con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell' Interno, delle Finanze, del Tesoro, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

La carica di Commissario civile non è compatibite con la qualità di membro del Parlamento o con ogni ufficio locale elettivo.

Con altro decreto, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sarà designato quale dei membri del Consiglio del Commissariato dovrà, nei casi di impedimento del Commissario civile, assumerne interinalmente le funzioni.

Art. 90.

Il mandato del Commissario civile, e di tutti i membri a scelta ed elettivi, dura cinque anni e può essere riconfermato. Il Commissario deve risiedere a Potenza e non può esercitare altri uffici. Allo stesso è assegnata un'indennità annuale da stabilirsi nel regolamento.

I membri del Consiglio del Commissariato, i quali non avessero altro stipendio, hanno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento.

Art. 91.

Il Commissariato civile comincierà a funzionare entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Esso dovrà compiere la sua missione in 20 anni da quello della promulgazione della legge nei modi e con le facoltà che saranno determinati dal regolamento.

Le funzioni del Commissariato potranno essere prorogate per cinque anni mediante decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 92.

I progetti esecutivi di tutti i lavori, dei quali è affidata l'esecuzione al Commissariato, sono approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere dell'ispettore compartimentale, quando l'importo delle opere non superi le lire duecentomila.

Oltre tale limite il parere sarà dato da una Commissione centrale consultiva, composta:

a) di due ispettori del Genio civile;

b) di due ispettori superiori forestali;

c) del direttore generale della sanità, o di un suo delegato.

Per le attribuzioni di ordine non tecnico, indicate nei seguenti articoli e nel regolamento, saranno aggregati alla Commissione, con diritto di voto, un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici e un funzionario del Ministero del Tesoro, di grado non inferiore a quello di capo divisione.

La Commissione sarà nominata con decreto Reale, su proposta, del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto coi Ministri dell'Interno, del Tesoro e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 93.

Il Commissariato civile provvede:

a) allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi di tutte le opere pubbliche in base alle allegate tabelle e colle norme di cui al seguente articolo 94.

Lo studio dei progetti e la direzione dei lavori si eseguiranno col personale del Corpo Reale del Genio civile e con la cooperazione del personale forestale per la sistemazione idraulica;

b) ai rimboschimenti col personale forestale;

c) ai servizi amministrativi col personale dei Ministeri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 94.

Entro due mesi dal suo funzionamento il Commissariato riceverà dal Ministero dei Lavori Plbblici un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in base alle tabelle annesse alla presente legge.

Al piano di massima sarà allegato un programma di esecuzione, che dovrà specificare il riparto della somma fra le diverse opere o fra i Comuni, e l'ordine di esecuzione delle opere. Il piano sarà preventivamente approvato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 92.

Il Consiglio del Commissariato nella compilazione del prospetto, di cui al seguente articolo 95, può proporre modificazioni al programma di esecuzione, sulle quali, all'atto dell'approvazione del prospetto, deciderà il Ministero dei Lavori Pubblici, sentita la Commissione centrale.

Art. 95.

La somma totale degli stanziamenti fissati nella tabella *F* annessa alla presente legge rimarrà immutata. Potrà però essere variato il riparto dei singoli stanziamenti annuali fra i diversi lavori, in conformità del prospetto che per ogni esercizio sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici a termini del precedente articolo 94.

Le somme che per una o più categorie di opere saranno stanziate in meno in un esercizio, si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.

Art. 96.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la formazione del prospetto che, in ogni esercizio, il Commissariato invierà al Ministero dei Lavori Pubblici, per l'impiego della somma complessiva annuale stanziata per opere pubbliche, in esecuzione della presente legge.

Tale prospetto sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentita la Commissione centrale.

Art. 97.

Qualora il Governo riconoscesse la necessità di accelerare l'esecuzione di opere previste dalla presente legge, e non si potesse provvedere con la repartizione stabilita nella tabella *F*, si chiederà con legge speciale la facoltà di anticipare gli stanziamenti sugli assegni degli ultimi esercizi.

Art. 98.

Per le opere, delle quali al precedente articolo 86, il Commissario civile eserciterà le attribuzioni deferite al Prefetto dalle leggi in vigore, ad eccezione di quella che si riferisce ad espropriazioni per causa di pubblica utilità e di tutte le altre, che sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa o per le quali deve essere udito il Consiglio di Prefettura.

Contro i provvedimenti del Commissario civile sono ammessi i ricorsi come contro i provvedimenti del prefetto.

Art. 99.

Il Ministero dei Lavori Pubblici valendosi, quando occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, può in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Commissariato.

Art. 100.

Le opere che verranno mano mano ultimate saranno dal Commissariato consegnate all'Ente che, in forza delle leggi organiche, deve curarne la manutenzione.

Art. 101.

Nulla sarà innovato alla gestione dei lavori pubblici, dipendenti da leggi anteriori, che siano appaltati o autorizzati prima della data di costituzione del Commissariato civile.

Art. 102.

Rispetto alle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Commissariato vanno soggetti alle stesse norme seguite per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 103.

Ogni anno il Ministro dei Lavori Pubblici e il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, insieme coi rispettivi bilanci della spesa, presenteranno una relazione sull'esecuzione della presente legge, ciascuno per la parte che li concerne.

Art. 104.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale, sentita la Commissione, di cui all'articolo 92, ed il Consiglio di Stato, alla pubblicazione di regolamenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RONCHETTI.
L. LUZZATTI.
ORLANDO.
TEDESCO.
RAVA.

Visto: *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

TABELLA A.

Spesa a carico del Ministero di Agricoltura.

N. d'ordine	OGGETTO DELLA SPESA	ESER IZIO					Esercizi 1909-910 fino al 1923-924
		1904-905	1905-906	1906-907	1 07-908	1908-909	
	§. 1. — Miglioramento agrario						
1	Acquisto di quattro poderi dimostrativi di dieci o più ettari ciascuno	40,000	»	»	»	»	»
2	Costruzione delle case coloniche, magazzini e stazioni di monta nei quattro poderi di cui al n. 1 (4 × 65,000 = 260,000) . .	50,000	90,000	60,000	60,000	»	»
3	Acquisto dei fattori per le stazioni di monta (4 × 10,000) . . .	»	20,000	20,000	»	»	»
4	Primo impianto, attrezzi e scorte nei quattro poderi (4 × 10,000)	20,000	»	20,000	»	»	»
5	Premi per formazione di poderi, governo agrario delle acque, impianti oliveti e frutteti, innesti ecc.	»	»	»	30,000	30,000	30,000
6	Premi per costruzione di case coloniche	»	»	40,000	40,000	40,000	40,000
7	Stipendi a 4 professori e 8 assistenti delle cattedre ambulanti:						
8	Direttori 4 × 4,000 = 16,000; Assistenti 4 × 2,000 = 8,000; Assistenti 4 × 1,500 = 6,000 } = ...	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
9	Sorveglianti esperti	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
10	Stipendio al personale della Cassa provinciale per i primi 5 anni di servizio « e stipendio all'ispettore, di cui all' articolo 21 della legge »	**17,000**	**17,000**	**17,000**	**17,000**	**17,000**	»
11	Differenza interesse sui mutui delle Casse di risparmio ed altri Istituti	»	»	50,000	50,000	50,000	50,000
12	Scuola d'arte e mestieri di Potenza	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
13	Concorsi a premi fra i Consorzi agrari e le Casse agrarie . . .	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	»
14	Spese impreviste	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	§ 2. — Rimboschimento e conservazione dei boschi						
15	Rimboschimento eseguito direttamente dalla Ispezione forestale nei terreni demaniali o patrimoniali, premi per rimboschimenti eseguiti da privati	100,000	100,000	100,000	300,000	300,000	300,000
	Totale per ogni esercizio . . .	301,000	301,000	381,000	571,000	511,000	484,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Presidente del Consiglio
Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Ministro del Tesoro
interim *delle Finanze*
L. LUZZATTI.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
ORLANDO.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro
d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Ministro
di Grazia e Giustizia e dei Culti
RONCHETTI.

TABELLA B.

Strade provinciali sovvenute, autorizzate con le leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333.

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE STRADE
	(Legge 27 giugno 1869, n. 5147)
1	Strada provinciale n. 6. Da Corleto a Tricarico.
2	Strada provinciale n. 13. Da Sant'Arcangelo, per Missanello, Corleto ed Anzi, a Potenza.
	(Legge 30 maggio 1875, n. 2521).
3	Strada provinciale n. 21. Da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano, per Trivigno, alla provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro, sotto Marsiconovo.
4	Strada provinciale n. 29. Da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.
5	Strada provinciale n. 55. Da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Fanale.
	(Legge 23 luglio 1881, n. 333)
6	Strada provinciale n. 117. Dalla provinciale Rotonda-Valsinni, pei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara.
7	Strada provinciale n. 118. Litoranea tirrena, da Sapri al confine di Catanzaro.
8	Strada provinciale n. 154. Prolungamento della provinciale Rotonda-Valsinni verso Bernalda e Ginosa in terra d'Otranto.
9	Strada provinciale n. 209. Dalla nazionale dell'Agri, per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Monte Peloso, con ponte sul Basento.
10	Strada provinciale n. 210. Prolungamento della strada Potenza-Sant'Arcangelo fino all'incontro della provinciale di Valsinni-Bernalda.
11	Strada provinciale n. 211. Prolungamento della provinciale Miglionico-Pomarico fino all' incontro della provinciale verso Ginosa.
12	Strada provinciale n. 212. Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza, per Sant'Angelo le Fratte, alla stazione di Romagnano.
13	Strada provinciale n. 213. Da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Ministro del Tesoro interim delle Finanze
L. LUZZATTI.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
ORLANDO.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
RONCHETTI.

TABELLA C.

Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare.

N. d'ordine	COMUNI	INDICAZIONE DEI TRONCHI
1	Acerenza e Forenza	Dalla provinciale per Palazzo San Gervasio a Forenza.
2	Avigliano	Da Avigliano verso le frazioni Frusci e Filiani.
3	Balvano	Da Balvano alla stazione ferroviaria omonima e da Balvano alla nazionale Appulo-Lucana.
4	Baragiano	Da Baragiano verso Picerno e Ruoti.
5	Castelgrande	Da Castelgrande alla provinciale Ponte Vonghia.
6	Carbone	Da Carbone verso Teana.
7	Forenza e Maschito	Da Forenza a Maschito.
8	Gallicchio	Da Gallicchio alla provinciale Potenza-Sant'Arcangelo.
9	Garaguso	Da Calciano alla stazione omonima.
10	Grottole	Da Grottole alla stazione ferrovia omonima.
11	Genzano	Da Genzano al Basentello verzo Spinazzola.
12	Grassano	Da Grassano alla nazionale Appulo-Lucana.
13	Lavello	Dalla nazionale Contursi-Barletta verso Minervino Murge.
14	Laurenzana	Da Laurenzana a Lago Todaro.
15	Missanello	Da Missanello alla provinciale Potenza-Sant'Arcangelo.
16	Montescaglioso	Dalla provinciale Pomarico-Bernalda al tratturo Tarantino.
17	Idem	Dal ponte Bradano sulla comunale Montescaglioso alla strada obbligatoria Matera-Montescaglioso pel R. tratturo.
18	Nova Siri	Da Nova Siri alla nazionale Sapri-Jonio.
19	Palmira e Tolve	Dal Palmira a Tolve.
20	Picerno	Da Picerno alla stazione omonima ed alla nazionale Appulo-Lucana.
21	Pietrapertosa	Da Pietrapertosa alla provinciale Tricarico-Corleto.
22	Ripacandida	Da Ripacandida a Ginestra e alla nazionale Contursi-Barletta.
23	Rotondella	Da Rotondella alla nazionale Sapri-Jonio.
24	Rivello e Trecchina	Da Rivello a Trecchina.
25	Sant'Arcangelo	Da Sant'Arcangelo alla provinciale Potenza-Sant'Arcangelo.
26	Sasso Catalda	Da Sasso al confine verso Brienza.
27	San Chirico Nuovo	Da San Chirico Nuovo alla nazionale Appulo-Lucana.
28	San Fele	Da San Fele alla provinciale verso Bella e da San Fele alla nazionale Contursi-Barletta.
29	San Martino d'Agri	Da San Martino alla provinciale Agri-Sinni.
30	Vaglio	Da Vaglio verso Cancellara.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Presidente del Consiglio
Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Ministro del Tesoro
interim *delle Finanze*
L. LUZZATTI.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
ORLANDO.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro
d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Ministro
di Grazia e Giustizia e dei Culti
RONCHETTI.

TABELLA D.

Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni o le frazioni di Comuni ora isolati.

N. d'ordine	COMUNI	FRAZIONI	INDICAZIONE DEI TRONCHI
			§ 1. — **Comuni isolati.**
1	Aliano	—	Dall'abitato alla nazionale Valle d'Agri.
2	Baragiano	—	Dall'abitato alla stazione ferroviaria omonima.
3	Brindisi di Montagna . . .	—	Dall'abitato alla stazione ferroviaria omonima.
4	Castelsaraceno	—	Dall'abitato alla provinciale Moliterno-Cogliandrino.
5	Castronovo Sant'Andrea . . .	—	Dall'abitato alla provinciale Agri-Sinni.
6	Marsicovetere	—	Dall'abitato alla provinciale Brienza-Montemurro.
7	Nemoli	—	Dall'abitato alla nazionale Sapri-Jonio.
8	Oliveto Lucano	—	Dall'abitato alla provinciale Garaguso-Accettura.
9	Rivello	—	Dall'abitato alla nazionale Sapri-Jonio.
10	Savoia di Lucania	—	Dall'abitato alla provinciale Sant'Angelo Le Fratta-Vietri.
11	San Costantino Albanese . .	—	Dall'abitato alla provinciale Rocca-Imperiale-Spirito Santo di Civita.
12	San Paolo Albanese	—	Dall'abitato alla provinciale Rocca Imperiale-Spirito Santo di Civita.
13	Tursi	—	Dall'abitato alla provinciale per Policoro.
			§ 2. — **Frazioni isolate.**
14	Abriola	Arioso . . .	Dall'abitato di Pignola alla frazione.
15	Aliano	Alianello . .	Da Alianello alla provinciale Potenza-Sant'Arcangelo
16	Atella	Sant'Ilario . .	Da Sant'Ilario a Sterpito.
17	Avigliano	Sterpito . . .	Da Sterpito a Filiani.
18	Bella	San Cataldo .	Da San Cataldo ad Avigliano.
19	Brindisi di Montagna	Grancia . . .	Da Grancia alla stazione di Brindisi di Montagna.
20	Castelluccio Inferiore . . .	Agromonte .	Da Agromonte alla nazionale Sapri-Jonio.
21	Latronico	Calda e Serrone	Da Calda e Serrone alla nazionale Sapri-Jonio.
22	Maratea	Castello . . .	Da Maratea alle frazioni contro indicate.
		Massa	
		Brefaro . . .	
23	Melfi	Foggiano . .	Da Foggiano alla provinciale Dauno-Lucana.
24	Rionero	Monticchio . .	Da Rionero a Monticchio.

Segue TABELLA **D.**

N. d'ordine	COMUNI	FRAZIONI	INDICAZIONE DEI TRONCHI
25	Rivello	Rotale	Dalle frazioni contro indicate alla nazionale Sapri-Jonio.
		San Costantino	
26	Rotonda	Montagna . .	Dalle frazioni indicate alla provinciale Rotonda-Campotonese.
		Fratta	
		Serra	
27	San Severino Lucano	Mezzana . . .	Dalle frazioni contro indicate alla provinciale Rotonda-Valsinni.
		Torre	
		Villaneto . .	
28	Tursi	Rabatana . .	Da Rabatana a Tursi.
29	Viaggianello	Pedale . . .	Da Pedale alla provinciale Rotonda-Valsinni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Presidente del Consiglio
Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Ministro del Tesoro
interim *delle Finanze*
L. LUZZATTI.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
ORLANDO.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro
di Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Ministro
di Grazia e Giustizia e dei Culti
RONCHETTI.

TABELLA **E.**

Lavori di consolidamento di frane minaccianti abitati, risanamento di abitati e fornitura di acqua potabile.

1	Risanamento dell'abitato, consolidamento delle frane e fornitura di acqua potabile per i Comuni di Campomaggiore e Matera.
2	Consolidamento di frane e fornitura di acqua potabile per i Comuni di Accettura, Aliano, Avigliano, Baragiano, Bernalda, Calvello, Calvera, Castelgrande, Cancellara, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto-Perticara, Craco-Forenza, Gorgoglione, Grassano, Irsina, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lavello, Maschito, Missanello, Montalbano-Jonico, Montemilone, Montemurro, Nemoli, Palmira, Pescopagano, Pietragalla, Pietrapertosa, Pisticci, Rapone, Ripacandida, Roccanova, Rotondella, Ruoti, Ruvo del Monte, Salandra, Sant'Arcangelo, San Mauroforte, Satriano di Lucania, Senise, Tursi.
3	Consolidamento di frane per i Comuni di Armento, Balvano, Barile, Bella, Brienza, Castelluccio Inferiore, Cirigliano, Colobraro, Ferrandina, Gallicchio, Genzano, Goottole, Lauria, Miglionico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pignola, Pomarico, Rotonda, Sant'Angelo le Fratte, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Giorgio Lucano, San Martino d'Agri, San Severino Lucano, Stigliano, Terranova del Pollino, Tito, Trivigno, Vaglio, Valsinni.
4	Fornitura di acqua potabile per i Comuni di Albano di Lucania, Atella, Carbone, Francavilla sul Sinni, Garaguso, Guardia Perticata, Maratea, Marsicovetere, Melfi, Moliterno, Rionero in Volture, San Martino d'Agri, Sasso Castalda, Spinoso, Teano, Trecchina, Viggianello, Viggiano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Presidente del Consiglio
Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Ministro del Tesoro
interim *delle Finanze*
L. LUZZATTI.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
ORLANDO.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro
di Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Ministro
di Grazia e Giustizia e dei Culti
RONCHETTI.

TABELLA F. (1)

Stanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche in Basilicata da inscriversi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

N. d'ordine	OGGETTO DEI LAVORI	SOMME DA STANZIARE NELL' ESERCIZIO								
		1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-10	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14
1	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua della Basilicata	»	200,000	300,000	300,000	450,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
2	Strade provinciali sovvenute	200,000	250,000	300,000	300,000	450,000	800,000	800,000	800,000	800,000
3	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare	200,000	250,000	300,000	300,000	200,000	50,000	»	»	»
4	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati	200,000	400,000	700,000	700,000	600,000	»	»	»	»
5	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile	350,000	550,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
6	Spese per il Commissariato civile . .	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
7	Per imprevisti	»	»	»	»	»	50,000	100,000	100,000	100,000
	Totali . . .	1,000,000	1,700,000	2,300,000	2,300,000	2,400,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000

N. d'ordine	OGGETTO DEI LAVORI	SOMME DA STAZIARE NELL'ESERCIZIO									
		1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	Totale
1	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua della Basilicata	1,200,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,800,000	1,800,000	2,200,000	2,850,000	21,600,000
2	Strade provinciali sovvenute	800,000	800,000	900,000	900,000	900,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	13,000,000
3	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,300,000
4	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,600,000
5	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile . . .	650,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	300,000	»	10,000,000
6	Spese per il Commissariato civile	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	900,000
7	Per imprevisti	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100,000	1,600,000
	Totali . . .	2,800,000	2,800,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,600,000	3,600,000	3,700,000	4,000,000	51,000,000

(1) Nel fabbisogno del primo quadriennio, che comincia dal 1904-905, il Ministro dei Lavori Pubblici conterrà le spese per le opere della Basilicata qui indicate entro i limiti di 60 milioni assegnati alla parte straordinaria nel suo bilancio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Presidente del Consiglio
Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro del Tesoro
interim *delle Finanze*
L. LUZZATTI.

Il Ministro
d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
ORLANDO.

Il Ministro
di Grazia e Giustizia e dei Culti
RONCHETTI.

TABELLA G.

Spese a carico del Ministero della pubblica Istruzione

1°	a) Provincia di Potenza per l'Istituto tecnico di Melfi	L. 17,062 —
	b) Matera pel liceo-ginnasio	» 24,000 —
	» per la scuola normale	» 4,000 —
	c) Melfi per la scuola tecnica	» 13,000 —
	d) Potenza per la scuola tecnica	» 8,824 80
2°	Compensi ai Comuni per l'abolizione della tassa sul bestiame, secondo l'articolo 70 della legge	» 190,000 —
3°	Sussidî secondo l'articolo 86	» 5,000 —
	Totale	L. 261,886 80

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Ministro del Tesoro interim delle Finanze
L. LUZZATTI.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
ORLANDO.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
RONCHETTI.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del Ministro dell' Interno:

N. CXXIV (Dato a Roma, il 24 marzo 1904), col quale la rendita della Confraternita del SS. Sacramento in Montecarotto, è parzialmente invertita a favore del locale Ricovero di Mendicità.

N. CXXV (Dato a Roma, il 27 marzo 1904), col quale l'opera pia Conte di Carrobio di Finale Emilia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CXXVII (Dato a Roma, il 31 marzo 1904), col quale è data facoltà al Comune di Tramutolo di applicare, nel triennio 1904-1906, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 100 (cento).

N. CXXVIII (Dato a Roma, il 31 marzo 1904), col quale è data facoltà al Comune di Trapani di applicare, nell'anno 1904, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 1600 (milleseicento).

N. 38166 - Div. II.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto le leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e del Tesoro, e 17 gennaio 1897, n. 9, per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca; approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il R. decreto 17 dicembre 1882, n. 1134, che pubblicò i segni ed i distintivi caratteristici dei biglietti di Stato da L. 5, modificato dall'altro R. decreto 11 settembre 1892, n. 495.

Veduto il decreto Ministeriale 21 settembre 1902, n. 44073, che autorizzò la fabbricazione e la emissione di numero dodici milioni di biglietti di Stato da L. 5, per l'ammontare di sessanta milioni di lire, da servire per i bisogni di scorta;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una nuova fabbricazione di biglietti di Stato da L. 5, da adoperarsi pel cambio di quelli logori e danneggiati;

Determina:

È autorizzata la fabbricazione di nuovi biglietti di Stato da L. 5, per l'importo di venticinque milioni di lire (25,000,000), da servire per la sostituzione dei biglietti di Stato di eguale taglio, logori e danneggiati.

I detti biglietti di Stato da L. 5, avranno gli stessi segni e distintivi caratteristici stabiliti coi Regi decreti 17 dicembre 1882, n. 1134, ed 11 settembre 1892, n. 495, e saranno in numero di cinque milioni (n. 5,000,000), suddivisi in cinquanta serie contraddistinte coi numeri dal 1403 al 1452 inclusivi. Ciascuna serie sarà composta di centomila biglietti numerati progressivamente da 1 a 100,000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1904.

Pel Ministro
ZINCONE.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 16 corr., in Panzano di Greve, provincia di Firenze, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 18 aprile 1904.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPO

Situazione al 31 dicembre 1903

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio

ATTIVO.

Voce			Importo
Prestiti, conto capitale		L.	423,299,413 96
Prestiti, conto interessi		»	320,682 03
Tesoro dello Stato, conto corrente fruttifero		»	61,190,697 53
Anticipazioni fatte al Tesoro pel pagamento delle pensioni (articoli 2 e 4 della legge 15 giugno 1893, n. 279, e articoli 1 e 3 dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339)		»	102,228,617 96
Anticipazioni al Tesoro per lavori pubblici urgenti (legge 28 dicembre 1902, n. 547)		»	1,216,466 66
Capitale rinvestito in rendita dei consolidati 5 e 3 % lordo e 4.50, 4 e 3.50 % netto		»	465,265,257 10
Capitale rinvestito in Obbligazioni ferroviarie 3 %		»	3,931,991 17
Capitale rinvestito in cartelle del Credito comunale e provinciale		»	111,657,896 36
Capitale rinvestito in cartelle del Credito fondiario		»	11,528,698 65
Rate d'interessi sui consolidati e sugli altri titoli, rimaste da riscuotere		»	10,239,544 39
Tesoriere Centrale, Cassiere della Cassa depositi e prestiti, conto effetti pubblici in deposito		»	782,182,610 75
Sezioni di R. Tesoreria provinciale, conto effetti pubblici in deposito		»	266,060,204 89
Tassa di custodia sui depositi in effetti pubblici		»	110,395 50
Ordini di riscossione		»	45,069,889 02
Tesoro dello Stato, conto corrente infruttifero - Anticipazioni di fondi per il servizio dei pagamenti		»	19,946,800 83
Credito dipendente dalla liquidazione del soppresso Monte di Pietà di Roma		»	956,891 54
Debito della nuova Opera pia del Monte di Pietà di Roma per la residua somma da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti in conto della dotazione fattale a termini dell'articolo 7 della legge 28 giugno 1874, n. 2054		»	4,494,111 55
Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Anticipazioni in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, regolamento 7 maggio 1891, n. 255		»	618,564 78
Capitale dei titoli di rendita provenienti dal rinvestimento dei fondi della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai		»	23,683,717 13
Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere		»	335,985 35
Capitale dei titoli di rendita provenienti dal rinvestimento dei fondi degli Istituti di previdenza ferroviari (legge 29 marzo 1900, n. 101)	Rete Mediterranea	»	25,610,497 50
	Rete Adriatica	»	19,211,844 55
	Rete Sicula	»	1,792,297 01
Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere	Rete Mediterranea	»	477,369 65
	Rete Adriatica	»	355,406 85
	Rete Sicula	»	33,481 50
Capitale della rendita 5 % acquistata coi fondi versati dagl' Istituti di emissione (articolo 2 legge 7 luglio 1901, n. 322)		»	7,999,773 88
Rate d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere		»	156,214 —
Capitale dei titoli di rendita del fondo di riserva		»	9,141,822 19
Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere		»	178,055 —
Capitale dei titoli di rendita del fondo d'ammortamento del consolidato 3.50 %		»	228,846 70
Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere		»	1,963 50
Tesoriere Centrale, Cassiere della Cassa depositi e prestiti, conto numerario		»	1,236,437 73
Tesoro dello Stato, conto imposta di ricchezza mobile		»	489,275 93
Spese rimaste da liquidare		»	44,349,454 49
		L.	2,445,601,177 63

SITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE
della Cassa depositi e prestiti

decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, Serie 2ª).

PASSIVO.

Depositi in numerario, conto capitale	L.	157,104,330 96
Depositi in numerario, conto interessi	»	10,942,860 05
Depositi in effetti pubblici, conto capitale	»	1,048,242,815 64
Depositi in effetti pubblici, conto interessi	»	1,255,547 79
Mandati di pagamento	»	55,519,263 —
Affrancazioni di canoni, censi, ecc. - Contabilità speciale, conto corrente	»	177,493 24
Casse di risparmio postali - Contabilità speciale, conto corrente	»	879,610,992 64
Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari - Conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi del Monte in prestiti (articolo 11 del regolamento 25 aprile 1897, n. 160)	»	100,284,936 94
Detto - Conto corrente per l'impiego provvisorio dei fondi del Monte (articolo 6 del regolamento suddetto)	»	84,416 03
Cassa-pensioni dei medici condotti - Conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi della Cassa-pensioni in prestiti (articolo 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121)	»	11,300,623 36
Detta - Conto corrente per l'impiego provvisorio dei fondi della Cassa-pensioni (articolo 5 del regolamento suddetto)	»	25,056 30
Cassa di previdenza del personale straordinario del Catasto - Conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi	»	103,300 —
Detta - Corrente per l'impiego provvisorio dei fondi	»	490 74
Croce Rossa Italiana - Capitale in conto corrente infruttifero con la Cassa depositi	»	78 53
Stralcio della liquidazione della Cassa militare - Conto corrente fruttifero ed infruttifero	»	1,882 81
Sezione di Credito comunale e provinciale - Contabilità speciale, conto corrente fruttifero (articolo 15 della legge 24 aprile 1898, n. 132)	»	852,658 06
Detta - Conto corrente infruttifero - Fondi pel pagamento della scadenza al 1° luglio 1903	»	3,450,060 —
Spese di amministrazione rimaste da pagare	»	15,328 68
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio - Fondo destinato alla istituzione delle borse di pratica commerciale all'estero - Conto corrente fruttifero	»	162,937 65
Detto - Fondo per gli infortunî degli operai sul lavoro - Conto corrente fruttifero	»	21,210 65
Massa Guardie di Finanza - Fondo di previdenza del personale straordinario del Magazzino vestiario - Conto corrente fruttifero	»	4,789 37
Ministero dei Lavori Pubblici - Bonifiche: Conto corrente principale	»	16,171,396 22
Ministero dei Lavori Pubblici - Bonifiche: Conto corrente speciale	»	1,670,813 35
Fondi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza per gli operai	»	27,374,063 38
Fondi di spettanza degli Istituti di previdenza ferroviarî: Rete Mediterranea	»	26,116,550 26
Fondi di spettanza degli Istituti di previdenza ferroviarî: Rete Adriatica	»	19,591,060 64
Fondi di spettanza degli Istituti di previdenza ferroviarî: Rete Sicula	»	1,827,731 55
Fondo degli 8 milioni versati dagli Istituti di emissione (art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 322)	»	8,156,214 —
Ministero degli Esteri - Fondo per l'emigrazione - Conto corrente fruttifero	»	1,246,851 15
Fondo d'ammortamento del consolidato 3,50 °/₀	»	232,830 39
Tesoro dello Stato - Pagamenti fatti dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale da rimborsare	»	16,444,519 83
Debitori e Creditori diversi - Creditori al netto dei Debitori	»	259,593 71
Fondo di riserva	»	9,319,878 30
Entrate da liquidare	»	48,028,602 47
	L.	2,445,601,177 63

Situazione al 31 dicembre 1903 del servizio delle

(Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 13 marzo 1860

ATTIVO.

Rendita consolidata	L.	6,720,267 86
Interessi attivi	»	200,168 —
Cassa dei depositi e prestiti - Scrittura generale	»	177,493 24
	L.	7,097,929 10

Situazione al 31 dicembre 1903 della

(Art. 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, Serie 2ª,

ATTIVO.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi in conto corrente - Suo debito	L.	3,965,902 07
Rendita consolidata - Capitale della rendita per cessione ai librettisti	»	530,178 39
Capitale della rendita proveniente dal reimpiego del fondo di riserva	»	16,902,557 29
Rate d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere	»	255,144 63
Debitori e Creditori diversi - Debitori	»	65,600 —
Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti come Cassa di risparmio	»	879,610,992 64
Spese dell'anno da liquidare		30,005,546 23
	L.	931,335,921 25

Situazione al 31 dicembre 1903 dello stralcio della

(Soppresso colla legge 28 giugno 1874, n. 2054, Serie 2ª,

ATTIVO.

Capitali attivi e Crediti diversi	L.	159,914 43
Patrimonio - Passivo netto	»	796,297 29
Spese nette da liquidare	»	21,527 30
	L.	977,739 02

Affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni.

(Toscana), n. 145, e 27 maggio 1875, n. 2779).

PASSIVO.		
Annualità d'affrancazioni	L.	6,460,447 12
Depositi d'affrancazioni	»	242,537 37
Interessi passivi	»	376,357 28
Debitori e Creditori diversi - Creditori .	»	7,822 35
Entrate nette da liquidare .	»	10,764 98
	L.	7,097,929 10

Cassa centrale postale di risparmio.

e art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, Serie 3ª).

PASSIVO.		
Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti	L.	869,353,050 38
Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti .	»	8,970,235 54
Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile	»	1,533,902 37
Fondo di riserva . .	»	17,169,148 84
Entrate dell'anno da liquidare	»	34,309,584 12
	L.	931,335,921 25

liquidazione del patrimonio del Monte di Pietà di Roma.

art. 14 del regolamento 23 agosto 1874, n. 2057, Serie 2ª).

PASSIVO.		
Capitali passivi e Debiti diversi	L.	20,047 80
Interessi passivi	»	799 68
Cassa depositi e prestiti in conto corrente	»	956,891 54
	L.	977,739 02

Situazione al 31 dicembre 1903 del Monte delle

(Testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (articolo 11 del regolamento 25 aprile 1897, n. 160)	L.	100,284,936 94
Detti impiegati in rendita del consolidato 5 % (articolo 11 del regolamento suddetto)	»	420,579 78
Rata semestrale rimasta da riscuotere su detta rendita	»	9,114 —
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti (articolo 6 del regolamento suddetto)	»	84,416 03
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	57,786 85
Delegazioni in corso rilasciate dai Comuni sugli Esattori delle imposte in estinzione di debiti per contributi arretrati	»	2,434 42
Quote di pensioni e di indennità liquidate dal Monte con rivalsa verso i Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico, rimaste da riscuotere	»	636 28
Ammende inflitte agli Esattori delle imposte per ritardato pagamento di stipendi ai maestri elementari, rimaste da riscuotere	»	145 —
Ministero degli Affari Esteri - Contributi arretrati a carico delle scuole e degl'insegnanti all'estero	»	179,194 38
	L.	101,039,243 68

Situazione al 31 dicembre 1903 della Cassa-pensioni a favore dei

(Legge 14 luglio 1898, n. 335, e rego

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (articolo 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121)	L.	11,300,623 36
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (articolo 5 del citato regolamento)	»	25,056 30
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	100,306 98
	L.	11,425,986 64

pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

col R. decreto 2 luglio 1903, n. 430).

PASSIVO.

Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nel 1904	L.	10,997 43
Rate di pensioni rimaste da soddisfare .	»	222,434 16
Saldo del conto « Debitori e Creditori diversi »	»	12,526 99
Patrimonio netto	»	100,793,285 10
	L.	101,039,243 68

medici condotti, amministrata dalla Cassa depositi e prestiti.

lamento 9 marzo 1899, n. 121).

PASSIVO.

Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1904	L.	5,380 18
Saldo del conto « Debitori e Creditori diversi »	»	4,005 78
Patrimonio netto	»	11,416,600 68
	L.	11,425,986 64

Situazione al 31 dicembre 1903 della Cassa di previdenza tecnici finanziari, amministrata

(Legge 7 luglio 1902, n. 302, e

ATTIVO		
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni	L.	103,300 —
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio colla Cassa depositi e prestiti	»	490 74
		103,790 74

Situazione al 31 dicembre 1903 del fondo pel

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, Serie 3ª, e R.

ATTIVO.		
Capitali rinvestiti in rendita consolidata 5 e 4.50 0[0 .	L.	10,905,112 12
Rate d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere	»	217,565 —
Fondo in conto corre infruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	78 53
	L.	11,122,755 65

Situazione al 31 dicembre 1903 dello

(Legge 14 luglio 1887, n. 4759, Serie 3ª, e R.

ATTIVO.		
Rendita consolidata 5 % - Capitale	L.	5,551,434 80
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	117,088 —
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	1,882 81
Spese nette da liquidare	»	47,250 72
Differenza a pareggio (deficienza di fondi)	»	261,692 62
	L.	5,979,348 95

del personale tecnico straordinario del Catasto e dei servizi dalla Cassa depositi e prestiti.

R. decreto 18 gennaio 1903, n. 16).

PASSIVO.		
Patrimonio netto	L.	103,790 74
	L.	103,790 74

servizio del prestito della Croce Rossa Italiana.

decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, Serie 3ª).

PASSIVO.		
Valore attuale dei rimborsi e dei premî da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito .	L.	10,220,331 23
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare	»	238,039 —
Entrate nette da liquidare .	»	46,723 52
Differenza a pareggio (eccedenza del fondo)	»	617,661 90
	L.	11,122,755 65

Stralcio della soppressa Cassa militare.

decreto 14 luglio 1889, n. 6278, Serie 3ª).

PASSIVO.		
Pensioni vitalizie - Valore attuale	L	5,906,778 —
Rate di pensioni vitalizie	»	375 —
Premi di rafferme concesse anteriormente al 1° febbraio 1883	»	40,964 40
Indennità ai già raffermati con premio di concessione anteriore al 1° febbraio 1883 .	»	8,000 —
Debitori e Creditori diversi - Creditori .	»	23,231 55
	L.	5,979,348 95

Situazione al 31 dicembre 1903 del fondo per la

(Articoli 4, 5, 6 e 7 dell'allegato M *alla legge 22*

ATTIVO.		TABELLA A	TABELLA B
		annesse all'allegato *M* alla legge suddetta	
Rendita consolidata 5 e 4.50 % - Capitale .	L.	105,946,877 55	1,291,200 —
Rate d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere.	»	2,024,331 50	25,824 —
	L.	107,971,209 05	1,317,024 —

Situazione al 31 dicembre 1903 della Sezione

(Legge 24 aprile

ATTIVO.		
Mutui - Capitale vigente al 31 dicembre 1903 .	L.	142,209,660 07
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero - Suo debito .	»	852,658 06
Detta - Conto corrente infruttifero - Suo debito	»	3,450,060 —
Titoli di rendita consolidata - Fondo di riserva	»	1,177,261 54
Bilancio dello Stato - Somme rimaste da pagare sul bilancio 1903-1904 per interessi su prestiti concessi col concorso dello Stato	»	2,394 72
Mutuatari - Rate in scadenza su prestiti non somministrati .	»	56,727 52
Detti - Somme rimaste da versare al netto di quelle anticipate ivi comprese le somme dovute da esattorie gestite da delegati governativi.	»	33,060 56
Debitori e Creditori diversi - Debitori	»	830,524 98
Conto provvisorio delle cartelle da alienare - Suo debito	»	1,876,652 —
Spese da liquidare	»	6,263,954 45
		156,752,953 90

Il Direttore Generale

VENOSTA.

Roma, addì 15 marzo 1904.

estinzione di alcuni debiti redimibili dello Stato.

luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari).

PASSIVO.		Tabella A	Tabella B
		annesso all'allegato *M* alla legge suddetta	
Assegnazioni per l'estinzione dei debiti redimibili - Valore attuale	L.	77,544,390 55	—
Tesoro dello Stato - Suo conto corrente - Credito del Tesoro .	»	3,532,617 20	—
Entrate netto da liquidare	»	54,823 76	—
Differenza a pareggio (eccedenza del fondo) .	»	26,839,377 54	1,317,024 —
	L.	107,971,209 05	1,317,024 —

autonoma di Credito comunale e provinciale.

1898, n. 132).

PASSIVO.				
Cartelle di Credito comunale e provinciale - Capitale nominale di quelle vigenti al 31 dicembre 1903			L.	142,211,000 —
Detto - Competenze rimaste da pagare, e cioè:				
Interessi	L.	2,857,592 »		
Capitale	»	592,468 »		
				3,450,060 —
Mutuatarî - Somme rimaste da pagare in conto di quelle ricavate dall'alienazione delle cartelle o in conto delle cartelle emesse			L.	3,002,791 12
Detti - Interessi da rimborsare			»	264,806 94
Spese d'amministrazione — Spese non soddisfatte			»	42,805 09
Quote versate dallo Stato ed accantonate .			»	3,100 21
Fondo di riserva			»	1,200,676 95
Entrate da liquidare			»	6,577,713 59
			L.	156,752,953 90

Il Direttore Capo di Ragioneria

A. GABRIELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

ISTRUZIONE SUPERIORE

Università.

Nell'Università di Catania.

Con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1903:

Miranda prof. Giovanni, straordinario di ginecologia teoretica nell'Università di Napoli, è comandato, per l'anno scolastico 1903-904, ad impartire l'insegnamento dell'ostetricia, ginecologia e cliniche relative nell'Università di Catania, conservando il grado di straordinario, lo stipendio di L. 3000, e con l'assegno in più di L. 800 per la direzione della clinica, dal 16 dicembre 1903.

Nell'Università di Palermo.

Con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1904:

Pagano Giuseppe, libero docente, è incaricato, per l'anno scolastico 1903-904, dell'insegnamento della clinica fisiologica, con la retribuzione di L. 1250, dal 16 gennaio 1904.

Con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1904:

Zuretti prof. Carlo Oreste, ordinario di letteratura greca, è incaricato, per l'anno scolastico 1903-904, dell' insegnamento di grammatica greca e latina, con la retribuzione di L. 1250, dal 16 gennaio 1904.

Nell'Università di Sassari.

Con decreto Ministeriale del 1° febbraio 1904:

Puggioni dott. Salvatore, è nominato aiuto nella clinica medica, con lo stipendio di L. 1000, dal 1° novembre 1903 al 31 ottobre 1904.

Con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1904:

Magnanimi prof. Roberto, straordinario di medicina legale, è incaricato, per l'anno scolastico 1903-904, dell'insegnamento di medicina legale per gli studenti di giurisprudenza, con la retribuzione di L. 1250, dal 16 febbraio 1904.

Istituti superiori.

Nell'Istituto Superiore di Magistero femminile di Firenze.

Con decreto Ministeriale del 15 febbraio 1904:

Bacci prof. Orazio, è nominato straordinario di lettere italiane nel secondo biennio, con lo stipendio di L. 2500, dal 16 febbraio 1904, cessando in pari data dall'ufficio di professore titolare nel ruolo dei RR. licei.

ISTRUZIONE SECONDARIA TECNICA

Istituti tecnici e nautici.

Con decreto Ministeriale del 29 febbraio 1904, avente effetto dal 1° ottobre 1903:

I decreti Ministeriali 20 dicembre 1903, relativi all'aumento sessennale dei professori titolari:

Serra Giulio, di storia e geografia a Pesaro e Borioni Torquato, di lingua francese a Bari, sono rettificati, in seguito alla reintegrazione, dal 1° luglio 1903, alla 1ª classe dei titolari, nel senso che l'aumento del decimo è stato computato in base allo stipendio normale di L. 3000, e non di L. 2700, elevandolo così non a L. 3498, ma a L. 3828,

Con decreto Ministeriale del 1° marzo 1904:

Cordone Gerolamo, è nominato, per concorso, professore reggente di matematica e geometria descrittiva nell'istituto tecnico di Viterbo, con lo stipendio annuo di L. 2200, dal 1° al 30 settembre 1904, intendendosi confermato di anno in anno, dal 1° ottobre 1904, salvo contraria disposizione.

Attolico Bernardo, professore reggente di economia politica, statistica e scienza della finanza nell'istituto tecnico di Foggia, è collocato in aspettativa, a decorrere dal 1° marzo 1904.

Scuole Tecniche.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1904:

Sono nominati nella scuola tecnica di Mazara del Vallo, col grado d'incaricato e con lo stipendio in ragione di annue L. 1200 dal 1° gennaio al 30 settembre 1904, e con conferma fino a contraria disposizione:

Aiello Ignazio, per la calligrafia — Sinacori Vito, per le scienze naturali.

Con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1904:

Tiraboschi Carlo, cessa, dal 1° dicembre 1903, dall'ufficio d'incaricato di scienze naturali nella scuola tecnica di Rieti.

Folcieri Giuseppe, è nominato incaricato di calligrafia nella scuola tecnica di Nicosia, con lo stipendio in ragione di L. 1200 annue, dal 1° marzo al 30 settembre 1904 e con conferma fino a contraria disposizione.

Con decreto Ministeriale del 1° marzo 1904:

Provenzal Dino, sottobibliotecario reggente di 4ª classe nella biblioteca Nazionale di Torino, è nominato, per concorso, reggente di lingua italiana nella scuola tecnica di Finale Emilia, con lo stipendio in ragione di annue L. 1800, dal 1° marzo al 30 settembre 1904, e con conferma fino a contraria disposizione.

Santini Umberto, incaricato nel ginnasio inferiore di Castrogiovanni, è nominato, per concorso, reggente di storia e geografia e diritti e doveri nella scuola tecnica di Fossano, con lo stipendio in ragione di annue L. 1800, dal 1° marzo al 30 settembre 1904, e con conferma fino a contraria disposizione.

Leanti Giuseppe, incaricato nelle classi inferiori del ginnasio di Noto, è nominato, per concorso, reggente di lingua italiana nella scuola tecnica di Modica, collo stipendio di annue lire 1800, dal 1° marzo al 30 settembre 1904, e con conferma fino a disposizione contraria.

Cordova Nicolò, incaricato di calligrafia nella scuola tecnica di Piazza Armerina, è, per sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, coll'assegno in ragione di annue L. 750, pari alla metà del suo stipendio, a decorrere dal 1° marzo e non oltre il 30 settembre 1904.

EDUCAZIONE FISICA E MORALE

Convitti nazionali.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1904:

Santoro Ferdinando, istitutore nel convitto di Voghera, attualmente in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio, dal 1° febbraio 1904, ed è destinato al convitto nazionale di Venezia.

Dell'Anna Liborio, istitutore, dal 1° febbraio 1904, è dispensato dall'ufficio con dichiarazione che appena compiuta la ferma militare, sarà riammesso in servizio col medesimo grado, collo stesso stipendio e colla medesima anzianità nella classe alla quale ora appartiene.

Crespi sac. Ettore è incaricato dell'insegnamento religioso nel convitto di Voghera, con la rimunerazione di L. 600 annue, dal 1° febbraio al 30 settembre 1904.

Educatorii, Conservatorii e Collegi.

Nel R. Collegio femminile agli Angeli in Verona.

Con decreto Ministeriale del 29 febbraio 1904:

Bavelli Teresa, maestra titolare, è promossa al maggiore stipendio di L. 1800, dal 1° marzo 1904, cessandole l'aumento sessennale di cui ora è provveduta.

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di:

Sanna Amalia, maestra — Cajo-Parodi Ernestina, insegnante di ginnastica, dal 1° marzo 1904 — Padovin Attilio, maestro di pianoforte, dal 1° dicembre 1903 — Simoncini Rosa, istitutrice titolare, dal 1° marzo 1904 — Cortinovis Pietro, maestro di ballo, da L. 960 a L. 1040.

Con decreto Ministeriale del 15 marzo 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di:

Mascalzoni Antonio, direttore spirituale, dal 15 marzo 1904, da L. 1000 a L. 1100.

Nell'Istituto dei sordo-muti di Palermo.

Con decreto Ministeriale del 30 dicembre 1903:

Tomaselli prof. Onofrio è incaricato, dal 1° gennaio al 30 settembre 1904, dell'insegnamento del disegno, con la rimunerazione in ragione di L. 300 annue.

Partinico prof Saverio è incaricato dell'insegnamento della plastica, con la rimunerazione in ragione di L. 300 annue.

Nell'Istituto dei sordo-muti di Roma.

Con decreto Ministeriale del 29 febbraio 1904:

Donnino Alfonso, censore di disciplina, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° marzo 1904.

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di:

Pizzo Rosa, maestra sarta assistente, da L. 440 a L. 480, dal 1° febbraio 1404.

Con decreto Ministeriale del 18 marzo 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di:

Ferreri Vincenzo, maestro falegname, da L. 660 a L. 720.

ANTICHITA' E BELLE ARTI

Scuole d'arte.

Nell'Istituto di belle arti di Parma.

Con decreto Ministeriale del 9 marzo 1904:

Barilli cav. prof. Cecrope, titolare di disegno di figura, è riconfermato nell'ufficio di direttore per un quinquennio, dal 1° marzo 1904, con l'annua indennità di L. 500.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 20 aprile in lire 100.18.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

19 aprile 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,88 79	100,88 79	101,67 93
4 % *netto*	102,75 50	100,75 50	101,54 64
3 1/2 % *netto*	100,68 44	98,93 44	99,62 68
3 % *lordo*	72,95	71,75	72,82 54

CONCORSI

IL MINISTRO

Veduti gli articoli 17, nn. 1, 44 e 160 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1903, n. 127;

Veduto il capo III del regolamento medesimo;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di geografia nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Possono prendere parte a questo concorso i dottori aggregati, i liberi docenti, gl'incaricati e coloro che, in precedenti concorsi per professore ordinario o straordinario, siano stati dichiarati eleggibili.

Potranno essere ammessi anche coloro che per parere di una Facoltà abbiano ottenuto con opere o insegnamenti, fama di molta dottrina nella materia anzidetta.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 maggio prossimo.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle Autorità scolastiche locali o agli Uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 6, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal Regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 5 marzo 1904.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

I candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione, i quali non comprovino almeno un triennio d'insegnamento effettivo universitario, a qualsiasi titolo, saranno soggetti ad una prova orale.

La stessa prova potrà essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Roma, il 5 aprile 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

3

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il *Temps* di Parigi, pubblica il seguente telegramma da Berlino, 17 aprile:

« In alcuni circoli politici persiste il malumore riguardo all'accordo anglo-francese. Vi si vuole vedere, da parte dei due Governi, l' intenzione di isolare la Germania. E siccome si è attribuito al Re Edoardo una influenza personale nei negoziati che hanno condotto all'accordo, così la critica è rivolta direttamente contro il Re.

« Il *Berliner Tageblatt* dedica, infatti, ad Edoardo VII un articolo in cui gli attribuisce dei sentimenti e dei progetti anti-tedeschi. Il diario in parola risale fino al

1864 e rammenta che il Re, allora principe di Galles, era partigiano di un intervento in favore della Danimarca di fronte alla Prussia. Nel 1870 esso preconizzava pure un intervento in favore della Francia. Il nuovo accordo anglo-francese sarebbe una nuova prova di queste tendenze germanofobe di Edoardo VII.

« L'articolo del *Tageblatt* è tanto più notato che questo giornale, sebbene liberale, negli affari esteri appoggia le idee della Cancelleria imperiale ».

*
* *

Secondo i giornali viennesi, è quasi certo che l'Imperatore Francesco Giuseppe restituirà, nel prossimo giugno, la visita che gli fece, or è qualche tempo, a Vienna, il Re Edoardo.

L'Imperatore Francesco Giuseppe, che fu rare volte in Inghilterra durante i suoi cinquantasei anni di regno, rimarrà probabilmente tre giorni a Londra.

Non si sa ancora se l'Imperatore attraverserà la Francia, ma se ne dubita. Si crede pure che esso eviterà il Belgio, le sue relazioni col Re Leopoldo non essendo troppo intime, non ostante la recente visita di quest'ultimo a Vienna. Si suppone piuttosto che l'Imperatore Francesco Giuseppe passerà per Amburgo.

*
* *

Si ha per telegrafo da Costantinopoli che, dopo la partenza del generale De Giorgis per Salonicco, l'ambasciatore austro-ungarico, barone de Calice, in un'udienza accordatagli dopo il Selamlik, ha ringraziato il Sultano Abdul-Amid per essere stata iniziata l'esecuzione della organizzazione della gendarmeria.

L'agente bulgaro, sig. Nacevich, ha trasmesso al Sultano i ringraziamenti del Principe Ferdinando per la conclusione della convenzione turco-bulgara.

*
* *

L'ufficiosa *Politische Correspondenz* di Vienna pubblica qualche particolare sul congresso di rivoluzionari armeni, che è stato tenuto recentemente a Sofia nel più gran segreto ed al quale hanno preso parte più di trenta delegati d'Europa e d'America, appartenenti al partito rivoluzionario conosciuto sotto il nome di *Trochakian* (la Bandiera).

I rivoluzionari armeni, rendendosi conto dell'impossibilità di fomentare una sollevazione, paiono disposti, secondo la *Politische Correspondenz*, a voler raggiungere il loro scopo per mezzo di attentati anarchici nelle principali città della Turchia.

*
* *

Si ha da Belgrado:

« I Ministri esteri ritornati a Belgrado, quelli d'Austria, d'Italia, di Francia e di Rumenia, come pure gli altri che verranno, si troveranno in una situazione molto delicata, in questo senso che saranno esposti ad incontrare a palazzo, nelle feste, nei ricevimenti e altrove, gli ufficiali regicidi, non più come membri della Casa militare del Re, ma come quelli che occupano dei posti importanti, specie il colonnello Damian Popovich, comandante la divisione del Danubio e residente a Belgrado.

« I rappresentati esteri si trovano già a disagio dovendo constatare che Damian Popovich, sebbene destinato altrove, non ha, per così dire, abbandonato ancora le sue funzioni a palazzo e fu invitato ad accompagnare il Re nel viaggio che intraprenderà prossimamente nell'interno del paese.

« Sono segnalati nell'esercito dei conciliaboli e degli accordi segreti, sia dei regicidi, sia degli anti-regicidi, che cercano, i primi a conservare la loro posizione privilegiata e scacciare dall'esercito quelli dei loro colleghi che occuparono una situazione analoga sotto il passato regime, mentre questi ultimi si sforzano di sbarazzare l'esercito degli ufficiali cospiratori che hanno violato il loro giuramento verso il loro capo e Sovrano ».

IL CENTENARIO DELL'ATENEO TORINESE

S. E. il Ministro on. Orlando inaugurò, ieri, nell'Aula massima dell'Università, il Congresso degli studenti, indetto in occasione dei festeggiamenti del V centenario dell'Ateneo torinese.

Egli pronunziò un elevato discorso, del quale diamo il seguente sunto:

« Venuto qui in un momento luttuoso per il patrimonio intellettuale d'Italia, godo di ritornarvi in un giorno di gioia altera ed austera per il ricordo di un nobile vanto nazionale, la cui tradizione si è perpetuata, mantenendo viva anche nei periodi più dolorosi ed oscuri del nostro passato la coscienza degli alti destini a cui eravamo chiamati.

« In fondo, o amici, quello che in me è ancora fresco e giovanile non si è mai dipartito da voi. Vecchio professore, io mi ero abituato a venire quotidianamente a respirare un po' della vostra aria gioiosa, per tanti anni io sono venuto all'Università a rifornirmi di energia nel contatto cordiale con la vostra giovinezza trionfante.

« Sempre, dovunque una nuova Università è sorta, essa ha annunziato un'aurora novella per lo spirito umano; sempre, dovunque, la storia universitaria è storia di civili conquiste, ma la fondazione e la storia dell'Università di Torino è in particolar modo indice esatto delle vicende cui andò soggetta la vita collettiva nella forte regione subalpina, vicende or tristi or liete ma sempre preordinate all'alto fine glorioso che i fati segnavano ».

Il Ministro fa quindi una rapida sintesi della storia dell'illustre ateneo dalla fondazione ai tempi nostri e prosegue: « Quando il Piemonte ebbe intera coscienza della sua grande missione verso il resto d'Italia, l'Università era già preparata alla vigilia del grande movimento e potè anticipare l'onore di chiamarsi « Italiana », accogliendo gli esuli illustri che portavano qui, con la loro scienza, il messaggio di affetto e di speranza delle regioni sorelle.

« Così dalla Bolla dell'Antipapa alla legge del Casati, affermazione insuperata di quella libertà d'insegnamento che è il primo elemento della cultura superiore, l'Università di Torino ebbe la sorte meritata di assolvere il cômpito glorioso che Principi e popolo le avevano assegnato. Ed ora che celebra il suo V centenario annunzia la fede nei suoi maggiori destini col rigoglio di una nuova giovinezza, che ne fa uno dei più fulgidi segnacoli dell'avvenire della scienza d'Italia. E di questo fulgido augurio è testimonio ed è pegno l'affetto filiale con cui voi, o studenti, celebrate la festa della vostra Università.

« Amatela e ricordatela sempre con affetto di figli, poichè l'Università non rappresenta soltanto la scienza, ma altresì la giovinezza. I due termini non possono disgiungersi: nella scienza trovate la ragione intima e profonda della solidarietà universale che vi fa accogliere come fratelli i rappresentanti delle Università francesi, cui mando, in nome di tutte le Università italiane un commosso saluto; nella giovinezza si riassume il tipo eterno

dello studente universitario, quale la vecchia tradizione goliardica ce lo ha mandato intatto a traverso i secoli ».

Il Ministro annunzia poscia che l'Osservatorio dell'Università Torinese, avendo coi suoi studî acquistato il diritto di dare il nome a quattro nuovi pianeti, fra quelli nuovamente scoperti, ad essi, quasi per stampare in cielo le glorie dell'Ateneo Torinese e della Casa di Savoia, che lo fondava, si danno oggi i nomi di *Taurinensis*, *Pedimontiba*, *Iolanda* e *Mafalda*. Con questo battesimo augurale egli saluta questa vecchia Università, in cui si accomunano i nostri scopi, i nostri sforzi, la nostra vita stessa.

« Io saluto - ha concluso l'on. Orlando - cinquecento anni di lotta, di prove, di vittorie. Saluto il grande avvenire di gloria che sicuramente l'attende ».

Gli studenti accolsero con entusiastiche acclamazioni la parola di S. E. il Ministro e gli fecero una calda ovazione.

Dopo l'inaugurazione del Congresso, S. E. il Ministro diede una colazione alla quale furono invitati il Rettore dell'Università, prof. Chironi, Anatole Monzie, rappresentante il Ministro dell'istruzione pubblica francese, Chaumié, il presidente dell'associazione universitaria di Torino, il presidente del Comitato dei festeggiamenti pel quinto centenario universitario, il presidente dell'associazione universitaria di Parigi, qui venuto con una rappresentanza dell'associazione stessa, il rappresentante della *Corda Fratres* francese ed il presidente della *Corda Fratres* italiana.

S. E. Orlando è partito stamane per Roma, salutato alla stazione dalle autorità e da numerosi studenti plaudenti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ricevette ieri in udienza particolare l'onorevole senatore Todaro, presidente della Federazione ginnastica italiana, il quale presentava a Sua Maestà i vivi ringraziamenti della presidenza federale per il dono fatto alla Federazione stessa di un suo ritratto ad olio, bel lavoro del Tamburini di Firenze.

S. M. la Regina Madre ricevette, ieri, l'on. duca Torlonia, Othmar, Brioschi e Leopoldo Mariotti, il cav. uff. Coen e lo scultore Vito Pardo della presidenza della Cooperativa artistica, intrattenendosi per oltre mezz'ora a conversare d'arte e interessandosi della classe artistica di Roma.

Sua Maestà gradì moltissimo una splendida pergamena, opera di Pio Ioris, finemente rilegata da Augusto Casciani, offertale in ricordo della di Lei nomina a socia benemerita della Cooperativa.

S. M. l'Imperatore di Germania partì ieri, alle ore 17, da Siracusa a bordo dello *yacht Hohenzollern* scortato dall'incrociatore *Friedrich Karl* e dalla controtorpediniera *Sleipner*. Giunse a Catania alle ore 21, e, stante il mare grosso, l'*Hohenzollern* ancorò a circa due chilometri dal porto.

Il comandante del porto ed il console tedesco si recarono in una lancia a bordo dello *yacht* imperiale per ossequiare Sua Maestà.

La città di Catania era sfarzosamente imbandierata ed illuminata.

S. M. l'Imperatore è sbarcato stamane col suo seguito e dopo aver ricevuto gli omaggi delle autorità, fra una fitta folla di popolo che vivamente l'acclamava, ha traversato in carrozza, scortata da carabinieri, la città per recarsi a Nicolosi.

Lungo le strade di Catania, la folla acclamavalo e dai balconi le signore gettavano fiori.

L'Imperatore è giunto a Nicolosi alle ore 10, ricevuto ed ossequiato dal Sindaco. Il tempo splendidissimo ha favorito l'ascensione dell'Etna, che S. M. ha fatta, oltre che col seguito, insieme al console di Germania, cav. Peratoner.

Alle ore 11,30 S. M, dopo avere attraversato a piedi il paese, vivamente acclamato dalla popolazione, è ripartito per Catania.

Il Principe Vittorio Napoleone Bonaparte giunse ieri a Torino. Ricevuto alla stazione da S. A. R. la Principessa Laetitia, si recò a Moncalieri a visitare la sua Augusta Madre, S. A. I. e R. la Principessa Clotilde.

Per la visita del Presidente Loubet. — Il nostro governo offrirà al Presidente Loubet un codice miniato dei *Trionfi* del sommo nostro poeta Francesco Petrarca, intermediario spirituale fra Italia e Francia, del quale ricorre, appunto in quest'anno, il settimo centenario della sua nascita.

Le miniature di esso codice, sono state eseguite da Nestore Leoni, conosciutissimo per la miniatura della magna carta dell'America e per altri lavori, il quale, in settanta giorni, ha fatto un vero miracolo di sveltezza e di arte. Sono 106 pagine miniate

Per la legatura, un'argentiere romano, molto valente nell'arte sua, il Calvi, ha imitato a perfezione la legatura del 400 del libro delle *Ore* che trovasi nella biblioteca vaticana.

Per il cofano, l'esecuzione fu affilata alla compagnia Venezia-Marano, che ha rappresentato la corona delle arti liberali nelle faccie del cofano, e l'arma del Petrarca, coronata dall'Italia e dalla Francia, nel coperchio.

Le figure sono tutte a smalto sul fondo di vetro color rubino.

Tanto il cofano che le miniature e l'istessa legatura, sono state ideate e dirette dal prof. Venturi, notissimo agli studiosi dell'arte.

Sul libro vi è l'iscrizione:

Poetarum cultus gentes universas foederat.

Ieri, a via San Nicolò da Tolentino, nello studio Leoni, si recarono ad ammirare lo splendido lavoro le LL. EE. Barrère, ambasciatore di Francia, i ministri Luzzatti, Mirabello, Rava, il Sottosegretario di Stato Majorana ed altri personaggi.

Il bel lavoro fu sommamente gustato; e dimostrò come l'arte sia sempre il vero primato italiano, e come noi ogni volta che ci rivolgiamo ad essa, possiamo fare opere e doni, che gli stranieri possono veramente invidiarci.

Il Comitato cittadino comunica le seguenti notizie:

Hanno [illegible] per rendere omaggio a Loubet i Comuni di Frascati, di Castelgandolfo, di San Remo, di

Arma di Taggia; ed i floricultori sigg. Capecchi Palmiro di Firenze, Saini Guglielmo di Ventimiglia, la Società toscana, Pin Ignazio di San Remo, Rapuzzi Giacomo di Nervi, Martini Francesco di Arma di Taggia, Carlo Riva, Viale Secondo e figlio, Notar Enrico, Ballini P. di Ventimiglia, Siccardi Niccolò di Bordighera e Marzano G. B. di Nervi.

— Aderiscono alla gara dei concerti indetta dal Comitato, i concerti comunali di Catania, di Chieti, di Teramo, di Aquila, la Società musicale di Pitigliano, i concerti di Monte S. Giovanni Campano, Leonessa, Grosseto, Sermoneta, Grotte di Castro, Staffolo, Tolentino, Sestola, Laterina, Bastia Umbra, ed il concerto del ricreatorio Borgo-Prati.

— Numerose giungono ogni giorno le adesioni di Società che parteciperanno ai festeggiamenti in onore di Loubet. Il Comitato cittadino comunica una lunghissima nota, che la mancanza di spazio ci vieta di pubblicare.

Il Parlamento alla rivista navale. — S. E. il Ministro della Marina ha comunicato alle presidenze della Camera e del Senato, che una nave da guerra si troverà il giorno 29 a Napoli a disposizione di quei senatori e deputati che volessero assistere alla rivista navale in onore del Presidente Loubet.

Pei giornalisti francesi in Roma. — Essendo annunziato l'arrivo di moltissimi giornalisti francesi in occasione della venuta del Presidente della Repubblica, presso l'Associazione della Stampa, si è costituito un Comitato speciale per riceverli. Esso è formato: della Presidenza dell'Associazione, dei direttori di tutti i giornali quotidiani di Roma e dei delegati del Sindacato dei corrispondenti.

Il Comitato, alla cui testa è l'on. Duca Onorato Caetani di Sermoneta (vicepresidente dell'Associazione della Stampa), ha già provveduto e sta provvedendo ai modi di festeggiare i colleghi francesi e di agevolare l'adempimento della loro missione.

Essi avranno il libero percorso sulle ferrovie dal confine a Napoli; la libera circolazione sui *tramways e omnibus* di Roma (gentilmente concessa dalla Società); il libero accesso ai musei e gallerie pubbliche, ecc, ecc.

In loro onore l'Associazione della stampa offrirà la mattina del lunedì 25 aprile un ricevimento, le sale dell'Associazione resteranno aperte ai colleghi stranieri durante il loro soggiorno, ed uno speciale servizio di posta e di telegrafo sarà impiantato nei locali sociali.

Il martedì, 26 aprile, a mezzogiorno e mezzo, l'Associazione della stampa e i giornalisti di Roma offriranno ai colleghi francesi un *déjeuner* nel grande salone dell'*Hôtel Continental*.

Anche a Napoli si è costituito un Comitato di giornalisti per festeggiare colà i colleghi francesi.

La rappresentanza municipale di Parigi partì ieri da Napoli per Messina salutata alla stazione dal sindaco, marchese Del Carretto, da varî assessori e consiglieri municipali.

Deville ringraziò il sindaco ed i consiglieri per l'affettuosa accoglienza ricevuta.

I rappresentanti, insieme con l'on. De Felice, sono giunti stamane a Messina e furono ricevuti alla stazione dal R. Commissario e dal rappresentante del Prefetto.

Dopo breve fermata ripartirono per Catania.

I commercianti francesi in Italia. — Stamane sono giunti a Torino, con treno speciale, i rappresentanti del commercio e dell'industria francesi, in numero di circa duecento.

Una rappresentanza della Camera di commercio di Torino si era recata ad incontrarli a Modane.

Il consigliere della Camera di commercio, Ciretti, diede il benvenuto alla rappresentanza a nome dei commercianti e degli industriali italiani.

Il presidente della Deputazione francese, Mascuraud, ha risposto ringraziando ed acclamando all'Italia amica, al Re ed alla Regina d'Italia, di cui ha ricordato il recente viaggio da Parigi.

Alla stazione di Torino attendevano la rappresentanza francese l'on. Teofilo Rossi, presidente della Camera di commercio, l'assessore Albertini ed una larga rappresentanza della Camera di commercio e del Municipio.

La folla enorme, che si trovava pure alla stazione, ha vivamente acclamato i rappresentanti con grida di: *Viva la Francia! Viva Loubet!* a cui rispondevano i francesi con grida di: *Viva l'Italia! Viva il Re!*

La musica ha suonato la Marsigliese e la Marcia Reale, applauditissime. Anche fuori della stazione vi era molta folla, che ha accolto festosamente gli ospiti.

I rappresentanti francesi si sono recati alla Camera di commercio, ove ha luogo un ricevimento in loro onore.

Gran parte dei negozi erano imbandierati.

Per l'Esposizione di Milano. — Nel salone della Borsa di quella città, ebbe luogo, iersi sera, un' importante adunanza del Comitato generale dell'Esposizione del 1906, convocata dal Comitato esecutivo per decidere in merito alla ubicazione degli edifici dell'Esposizione.

L'assemblea si dimostrò in massima favorevole al progetto della presidenza, consigliando possibilmente la riduzione alla minima occupazione dell'area del parco.

Si dichiarò contraria al collocamento della nave nell'anfiteatro dell'Arena.

Così l'Esposizione resterà divisa in due gruppi; uno in piazza d'armi, l'altro al parco.

Verranno collegati da speciale ferrovia.

I concorrenti espressero piena fiducia nel Comitato esecutivo.

Una nuova cometa. — Il direttore dell'Osservatorio del Collegio romano, E. Millosevich, ci comunica:

Una nuova cometa telescopica, con nucleo di decima grandezza e indizi di coda, fu scoperta a Genova (U. S. A.) dall'astronomo Brooks sabato sera.

Il luogo rigoroso, da me fatto al grande equatoriale dell'Osservatorio, è il seguente:

1904 aprile 17 9h 45m 38s R' C' R.

Ascensione retta apparente 16h 56m 38s 40.

Declinazione apparente: 44° 38' 41''.7 nord.

L'astro si muove abbastanza lentamente verso nord ovest. Trovasi attualmente nella costellazione d'Ercole; occorre un cannocchiale di almeno 5 cm. di apertura per poterlo scorgere come un oggetto debolissimo.

Grave infortunio. — Ieri un'immane valanga di neve coprì e distrusse i baraccamenti che servono di ricovero agli operai della miniera del monte, in Comune di Pragelato (Torino) seppellendo un centinaio di operai addetti alla miniera stessa.

Circa venticinque si sono salvati; degli altri non si hanno notizie e, a cagione dell'imperversare di una bufera, dell'altezza della neve e del pericolo di altre valanghe, non è stato possibile di portare loro immediatamente soccorso.

Stamane la popolazione, 40 soldati del battaglione 26° reggimento fanteria distaccato a Fenestrelle, comandati da due ufficiali, ed un drappello di carabinieri, sfidando il pericolo, tentarono di recarsi sul luogo.

Movimento commerciale. — Ieri l'altro nel porto di Genova furono caricati 1148 carri, di cui 471 di carbone per i privati e 65 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 253, dei quali 176 per imbarco.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Manuel Calvo*, della C. T. di Barcellona, da Cadice proseguì per Genova; il piroscafo *Centro America*, della Veloce, da Trinitad partì per Porto Limon e Colon ed il piroscafo *Regina Margherita*, della N. G. I, giunse a Montevideo. Ieri i piroscafi *Manin*, della Società Veneziana, *Città di Napoli* e *Nord America*, della Veloce, giunsero il primo a Bombay e gli altri due a Napoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 19. — La notizia pubblicata da alcuni giornali sulla conclusione di una Convenzione militare turco-bulgara è inesatta.

La Bulgaria ha tentato realmente, durante i negoziati per l'accordo recentemente concluso, d'indurre l'Yldiz-Kiosk a stipulare anche una Convenzione militare, ed il Sultano sembrava dapprima disposto ad aderire a questa domanda, ma infine rifiutò.

Nell'ultima udienza accordata all'agente diplomatico bulgaro Natkovic, il Sultano ha promesso formalmente di estendere le riforme anche al *vilayet* di Adrianopoli.

Il Governo bulgaro gli ha fatto esprimere i sentimenti della più sincera gratitudine e l'assicurazione che farà tutto il possibile per agevolare l'applicazione delle riforme.

PIETROBURGO, 19. — È giunto il comandante delle forze navali dell'Estremo Oriente, ammiraglio Skrydloff.

Egli è stato accolto con entusiastiche acclamazioni da un'enorme folla che si accalcava nei pressi della stazione e nelle vie.

ROMA, 19. — La Legazione del Giappone presso il Quirinale comunica all'*Agenzia Stefani* il seguente dispaccio, ricevuto dai Sindaci delle principali città del Giappone:

« In risposta alle richieste di numerose persone e nella speranza di correggere qualche erronea impressione che esista all'estero, noi, Sindaci delle principali città del Giappone, la preghiamo di dare in nome nostro l'assicurazione che le condizioni sono normali in tutto l'Impero. Malgrado la guerra, nel Giappone regna lo stesso ordine che in tempo di pace. Gli uomini d'affari ed i viaggiatori, i quali si propongono di viaggiare nel nostro paese, non incontreranno alcun inconveniente, nè saranno esposti ad alcun pericolo. I mezzi ordinari di comunicazione per terra e per mare non sono e non saranno interrotti. Il Giappone e le sue acque territoriali non sono nella zona di guerra, e le posizioni ed i vantaggi delle nostre flotte e dei nostri eserciti assicurano il Giappone contro un'invasione ».

Firmati: « I Sindaci di Tokio, Yokohama, Osaka, Nagasaki, Kioto, Kobé e Nagoya ».

VIENNA, 19. — *Camera dei Deputati.* — Si riprendono i lavori.

La seduta è interamente occupata dalla lettura del testo delle interpellanze.

In fine di seduta Bianchini, croato, accenna al viaggio del comm. Miraglia in Austria-Ungheria e chiede al Presidente di persuadere il Governo a rispondere alla sua interpellanza relativa al trattato di commercio con l'Italia.

SALONICCO, 19. — Il generale De Giorgis, il colonnello Signorile ed il capitano Caprini sono giunti oggi, accolti cogli onori militari e salutati dalle autorità, dal Console italiano e dagli ufficiali europei, che si sono recati ad incontrarli a bordo.

Grande folla assisteva allo sbarco.

Il generale De Giorgis è ospite del Console italiano.

VIENNA, 19. — Il Principe e la Principessa di Galles sono giunti nel pomeriggio, ricevuti alla stazione dall'Imperatore e dagli Arciduchi.

L'incontro fra il Sovrano ed i Principi reali inglesi è stato cordialissimo.

L'Imperatore ha baciato la mano alla Principessa.

L'Imperatore ed i Principi, in vetture scoperte di Corte, si sono recati alla Hofburg fra le acclamazioni della folla, che gremiva le vie percorse dal corteo.

Giunti alla Hofburg i Principi sono stati ricevuti dalle Arciduchesse e dai dignitari di Corte.

I Principi si tratterranno tre giorni a Vienna. Saranno dati in loro onore parecchi festeggiamenti.

LONDRA, 19. — *Camera dei comuni.* — Il Cancelliere dello Scacchiere, sir Austin Chamberlain, presenta il bilancio per l'esercizio 1904-905 e legge l'esposizione finanziaria.

Il Cancelliere dello Scacchiere dice che l'Inghilterra sta attraversando un periodo molto difficile. Molte delle sue principali industrie, e specialmente quella cotoniera, sembrano danneggiate dalla concorrenza estera, che è più forte, mentre l'Inghilterra corre rischio di perdere molti mercati che credeva di essersi conquistati.

Le imposte sul *the* e sui tabacchi danno introiti soddisfacenti, ma l'abolizione della tassa sul grano ha costato all'esercizio più di quello che si credeva.

Il disavanzo dell'esercizio passato ha raggiunto 5,415,000 sterline e quello per l'esercizio 1904-05 si prevede in 3,820,000 sterline.

Il disavanzo sarà colmato mediante un aumento dell'*income tax* ed un aumento del dazio sul *the* e sui tabacchi.

Sui banchi dell'Opposizione si protesta vivamente contro la proposta di un aumento della tassa sul *the*.

PIETROBURGO, 19. — Dalle indagini fatte dalla polizia sulla esplosione avvenuta all'*Hôtel du Nord*, sarebbe stata appurata l'esistenza di un complotto per commettere attentati di carattere politico.

La polizia ha preso grandi misure di sicurezza ed ha proceduto all'arresto di circa duecento persone convinte o sospette di partecipare al complotto.

L'autore dell'esplosione, il sedicente Kazanoff, non era giunto a Pietroburgo dalla provincia, come ha dichiarato, ma dall'estero.

VIENNA, 20. — Si è manifestata una certa agitazione fra i funzionari delle ferrovie dello Stato contro il progetto di legge, recentemente presentato dal Governo alla Camera dei deputati, relativo all'organico del personale ferroviario, progetto che non soddisfa le esigenze del personale stesso.

Alla stazione di Rakospalota gli impiegati ferroviari impedirono la partenza dei treni ed alla stazione di Parkanynana fu impedita la partenza dell'*Orient-Express*.

LONDRA, 20. — *Camera dei deputati.* — (Continuazione) — Si approva, con 265 voti contro 193, la sopratassa sul *the*.

Si approva poscia anche la sopratassa sul tabacco.

La seduta è indi tolta.

LONDRA, 20. — *Camera dei lordi.* — Al principio della seduta lord Spencer si alza e dichiara che il dovere dell'opposizione è quello di far delle critiche.

Però egli è lieto di constatare che vi sono, nelle circostanze attuali, delle eccezioni alla regola.

Crede che la Camera considererà come una grande opera quella compiuta dal Ministro degli Affari Esteri, marchese di Lansdowne, coi recenti negoziati che hanno condotto all'accordo con la Francia circa le Colonie.

Egli è convinto che è un dovere ringraziare il marchese di Lansdowne per ciò che ha fatto nell'interesse della pace e per la conciliazione con la Francia. (Applausi).

L'oratore conclude esprimendo la speranza che il Ministro degli Affari Esteri sarà altrettanto fortunato nei negoziati che potrà intavolare con altre potenze.

Il Ministro degli Affari Esteri, marchese di Lansdowne, salutato da vivissimi applausi, ringrazia lord Spencer a nome del Governo e di coloro che lo sostengono sempre.

Soggiunge che, durante lunghi mesi di negoziati, il Governo ebbe la certezza di avere dietro di sè l'opinione del paese. Questo sarebbe stato assai malcontento se i negoziati fossero terminati senza che le nostre relazioni colla Francia fossero state stabilite sopra basi soddisfacenti ed amichevoli.

L'accoglienza fatta al felice risultato dei negoziati, è quella che il Governo si attendeva e desiderava.

Tuttavia il Governo non ha la pretesa di sfuggire a tutte le critiche.

L'accordo abbraccia un terreno molto esteso e tratta degli interessi più complicati.

Il marchese di Lansdowne dice che non ci sarebbe da sorprendersi se, dopo un attento esame si venisse a dire che il Governo avrebbe dovuto concludere migliori affari e si affermasse che esso ha lasciato sussistere alcuni punti deboli. Ma il Governo può dichiarare che il principio generale che ha guidato questo accordo ha trovato favore presso il popolo inglese.

L'oratore rileva l'utilità per le due grandi nazioni di esaminare francamente ed interamente tutte le cause di divergenza tra esse, per tentare di farlo scomparire sulla base della mutua considerazione, ed apprezzando reciprocamente le assicurazioni dell'una e dell'altra potenza.

Questo principio, generalmente vero, lo è specialmente nelle nostre relazioni colla Francia.

Il marchese di Lansdowne esprime nuovamente la speranza che l'accordo anglo-francese costituirà un utile precedente per eventuali negoziati con altri paesi. Il Governo non ha intenzione di comunicare nuovi documenti al Parlamento; ma presenterà un progetto di legge per la sanzione della convenzione conclusa.

Si discute indi una mozione relativa alla spedizione nel Tibet. Il ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne dichiara che vi sono ora le maggiori speranze per giungere ad una soluzione soddisfacente della questione del Tibet. I tibetani erano finora stati spinti alla resistenza dal fatto che essi consideravano il loro paese come inaccessibile e dalla convinzione che essi avevano di poter contare sull'aiuto della Russia.

Gli avvenimenti devono aver tolto loro ogni illusione. Non possiamo prevedere che essi accetteranno presto le moderate condizioni di buon vicinato che saranno loro offerte.

La mozione, che approva la spedizione nel Tibet, è indi approvata.

LONDRA, 20. — L'*Agenzia Reuter* ha da Pietroburgo: Si assicura che l'ammiraglio Alexeieff ha rassegnato le sue dimissioni da luogotenente imperiale nell'Estremo Oriente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 19 aprile 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	749,91
Umidità relativa a mezzodì	47.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 22°,1
	minimo 16°,1
Pioggie in 24 ore	gocce.

19 aprile 1904

In Europa: pressione massima di 781 sulla Russia centrale, minima di 751 in Sardegna.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito in Lombardia, Veneto ed Emilia; disceso altrove fino a 4 mill. in Sardegna; temperatura irregolarmente variata; alcuni venti forti del 1° e 2° quadrante; pioggie al nord, centro e Sardegna.

Si è formata una depressione sull'alta Italia con un minimo di 751 in Sardegna, massimo 760 all'estremo nord.

Probabilità: venti moderati o forti meridionali sull'Italia inferiore ed isole, tra nord e levante altrove; cielo quasi ovunque nuvoloso; pioggie sparse; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 aprile 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	22 2	15 8
Genova	coperto	calmo	21 0	15 4
Massa Carrara	coperto	calmo	17 5	16 5
Cuneo	piovoso	—	12 0	8 4
Torino	piovoso	—	14 5	11 3
Alessandria	piovoso	—	18 6	12 0
Novara	piovoso	—	16 0	13 2
Domodossola	piovoso	—	14 1	8 8
Pavia	coperto	—	20 1	11 6
Milano	coperto	—	20 7	11 8
Sondrio	piovoso	—	19 9	11 6
Bergamo	piovoso	—	18 0	10 8
Brescia	piovoso	—	20 1	12 6
Cremona	coperto	—	20 5	11 2
Mantova	coperto	—	18 0	12 0
Verona	piovoso	—	21 3	12 6
Belluno	$^3/_4$ coperto	—	22 6	12 3
Udine	$^1/_4$ coperto	—	23 7	10 5
Treviso	coperto	—	22 3	12 4
Venezia	coperto	mosso	19 0	11 6
Padova	coperto	—	19 6	12 0
Rovigo	coperto	—	15 3	11 2
Piacenza	coperto	—	17 9	11 2
Parma	coperto	—	16 8	11 2
Reggio Emilia	coperto	—	18 4	13 0
Modena	coperto	—	16 9	10 7
Ferrara	coperto	—	17 0	11 2
Bologna	$^3/_4$ coperto	—	16 1	12 0
Ravenna	coperto	—	16 0	11 0
Forlì	coperto	—	18 2	11 6
Pesaro	coperto	agitato	16 4	13 4
Ancona	coperto	mosso	17 2	12 8
Urbino	coperto	—	13 7	9 4
Macerata	coperto	—	15 7	11 5
Ascoli Piceno	nebbioso	—	16 0	13 0
Perugia	$^3/_4$ coperto	—	22 0	12 0
Camerino	coperto	—	14 2	9 4
Lucca	coperto	—	24 9	14 2
Pisa	$^3/_4$ coperto	—	24 6	16 8
Livorno	coperto	molto agitato	22 8	14 5
Firenze	coperto		22 6	16 5
Arezzo	$^1/_4$ coperto	—	22 2	14 7
Siena	$^3/_4$ coperto	—	21 9	12 4
Grosseto	piovoso	—	21 8	14 7
Roma	coperto	—	21 6	16 1
Teramo	coperto	—	15 4	11 8
Chieti	piovoso	—	14 4	4 6
Aquila	coperto	—	20 3	10 4
Agnone	coperto	—	20 5	9 8
Foggia	coperto	—	19 6	10 0
Bari	coperto	legg. mosso	23 0	13 7
Lecce	coperto	—	23 4	15 4
Caserta	$^3/_4$ coperto	—	24 5	13 8
Napoli	$^1/_2$ coperto	legg. mosso	24 7	14 7
Benevento	coperto	—	23 7	14 0
Avellino	coperto	—	21 7	12 8
Caggiano	coperto	—	22 1	10 7
Potenza	$^1/_2$ coperto	—	21 2	13 0
Cosenza	nebbioso	—	21 6	10 1
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	16 5	8 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	22 5	17 0
Trapani	$^3/_4$ coperto	calmo	23 6	15 5
Palermo	$^1/_2$ coperto	calmo	23 6	11 5
Porto Empedocle	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	20 0	18 0
Caltanissetta	coperto	—	23 6	12 4
Messina	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	25 1	15 1
Catania	$^1/_4$ coperto	mosso	19 3	13 7
Siracusa	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	17 5	14 8
Cagliari	coperto	molto agitato	20 0	10 5
Sassari	$^1/_2$ coperto	—	21 0	10 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*